Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 126° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 18 novembre 1985 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Valle d'Aosta

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 271 DEL 18 NOVEMBRE 1985:

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti comuni della regione Emilia-Romagna (province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza).

(Da 5542 a 5596).

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1984, n. **1221.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 22, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1985
Registro n. 74 Istruzione, foglio n. 142

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1985, n. **628.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1983, n. 735, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1983, n. 735, di modificazione dello statuto della Università di Milano, che non può derogare all'ordinamento didattico universitario;

Veduta la rettorale n. 5017 del 12 dicembre 1984, con la quale si chiede la rettifica di alcuni errori di dattilografia nei quali si è incorsi nella scrittura del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 735/1983;

Riconosciuta la particolare necessità di disporre la rettifica richiesta;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1983, n. 735, specificato nelle premesse, è così rettificato:

ERRATA	CORRIGE
Art. 64.	Art. 64.
Chimica dei composti *unici*	Chimica dei composti *umici*
Area n. 6: Economico-estimativa:	Area n. 6: Economico-estimativa:
Metodologia di gestione della meccanizzazione agricola	*Metodologie* di gestione della meccanizzazione agricola
Area n. 8	Area n. 8 - *Fisica*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1985
Registro n. 74 Istruzione, foglio n. 133

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1985, n. **629**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 75, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

storia del melodramma;
etnomusicologia;
storia economica e sociale del mondo antico;
museologia e conservazione delle opere d'arte;
teoria della letteratura.

Art. 2.

Nell'art. 76, relativo al corso di laurea in pedagogia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

storia della logica;
storia della filosofia antica;
storia della filosofia medioevale;
pedagogia speciale;
sociologia della comunicazione;
psicologia dell'educazione;
psicologia dinamica.

Art. 3.

Nell'art. 77, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

glottologia;
letteratura inglese contemporanea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1985
Registro n. 74 Istruzione, foglio n. 125

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1985, n. **630**.

Prelevamento di L. 1.393.450.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1985.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente: « Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio », con il quale è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritte al capitolo n. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 è autorizzato il prelevamento in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 1.393.450.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario:

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Cap. 1447. — Spese telefoniche .	L.	3.000.000
Cap. 2396. — Spese di rappresentanza	»	25.000.000
Ministero del tesoro:		
Cap. 4302. — Indennità e rimborso, ecc.	L.	30.000.000
Cap. 5868. — Fitto di locali, ecc. .	»	450.000.000
Ministero degli affari esteri:		
Cap. 1022. — Indennità e rimborso, ecc.	L.	10.000.000
Cap. 1115. — Spese di cerimoniale, ecc.	»	275.450.000
Cap. 1505. — Rimborso spese di trasporto, ecc.	»	300.000.000
Ministero dell'interno:		
Cap. 4239. — Spese per l'impianto, ecc.	L.	300.000.000
Totale complessivo .	L.	1.393.450.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1985

COSSIGA

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1985
Registro n. 37 *Tesoro, foglio n.* 13

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 13 luglio 1985.

Aumento della quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale, per l'anno 1986.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELL'INTERNO, DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DEL TESORO, DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 2, secondo comma, della legge 28 maggio 1981, n. 286, concernente disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale, che prevede l'adeguamento annuale, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione, della quota di iscrizione indicata nel primo comma dello stesso art. 2;

Visto il decreto interministeriale 14 luglio 1984, con il quale la predetta quota annua è stata fissata in L. 8.000 a decorrere dal 1° gennaio 1985;

Vista la relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno 1984, dalla quale risulta che in tale anno l'indice del costo della vita, da ritenere coincidente con l'indice dei prezzi riferiti ai consumi finali interni delle famiglie (cfr. vol. I, pag. 10, tabella 3), è aumentato, rispetto al 1983, del 13 per cento;

Considerato che si rende quindi necessario aumentare della stessa percentuale, opportunamente arrotondata, la suddetta quota di iscrizione a decorrere dal 1° gennaio 1986;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1986 la quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale è fissata in lire novemila (9.000).

Roma, addì 13 luglio 1985

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

p. *Il Ministro del tesoro*
NONNE

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(6733)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 ottobre 1985.

Approvazione di condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della società francese l'Union des Assurances de Paris Vie, in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 11 dicembre 1984 della rappresentanza generale per l'Italia della società francese Union des Assurances de Paris Vie - UAP, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la nota in data 23 luglio 1985 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese Union des Assurances de Paris Vie - UAP, con sede in Genova:

condizioni speciali di polizza della tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio e prestazione garantita adeguabile secondo la variazione annuale dell'indice ufficiale del costo della vita (alta indicizzazione), sostitutive delle analoghe in vigore approvate con decreto ministeriale 30 settembre 1980, n. 12748;

condizioni speciali di polizza della tariffa di assicurazione mista, a premio annuo e capitale adeguabili secondo la variazione annuale dell'indice ufficiale del costo della vita (media indicizzazione), sostitutive delle analoghe in vigore approvate con decreto ministeriale 30 settembre 1980, n. 12748;

condizioni speciali di polizza della tariffa di assicurazione mista, a premio e capitale adeguabili secondo la variazione annuale dell'indice ufficiale del costo della vita (alta indicizzazione), sostitutive delle analoghe in vigore approvate con decreto ministeriale 30 settembre 1980, n. 12748;

condizioni speciali di polizza della tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio e prestazione garantita adeguabili secondo la variazione annuale dell'indice ufficiale del costo della vita (media indicizzazione), sostitutive delle analoghe in vigore approvate con decreto ministeriale 30 settembre 1980, n. 12748.

Roma, addì 15 ottobre 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(6736)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 18 ottobre 1985.

Rettifica al decreto 12 dicembre 1984 concernente la istituzione del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche.

IL MINISTRO
PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE
PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1984, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1985, con il quale è stato istituito il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche;

Considerato che all'art. 6, punto 17), è erroneamente indicato, quale componente del consiglio scientifico, il presidente del gruppo nazionale di coordinamento di ingegneria geotermica del Consiglio nazionale delle ricerche, da individuare peraltro nel « presidente del gruppo nazionale di coordinamento di ingegneria geotecnica del Consiglio nazionale delle ricerche »;

Ritenuto pertanto di dover rettificare nel senso precisato l'esatta denominazione del gruppo nazionale di coordinamento del C.N.R.;

Decreta:

Il punto 17) dell'art. 6 del decreto citato in premessa è sostituito dal seguente:

« 17) dal presidente del gruppo nazionale di coordinamento di ingegneria geotecnica del Consiglio nazionale delle ricerche ».

Roma, addì 18 ottobre 1985

Il Ministro: GRANELLI

(6738)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 12 giugno 1985, n. **631**.

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Napoli.

N. 631. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, due posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università di Napoli, come segue:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chimica biologica . . . . . posti 1
cattedra di radiologia . . . . » 1

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1985
Registro n. 74 Istruzione, foglio n. 131

DECRETO 17 luglio 1985, n. **632**.

Autorizzazione alla Fondazione clinica del lavoro, in Pavia, ad acquistare un immobile.

N. 632. Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, la Fondazione clinica del lavoro, in Pavia, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di lire 3.000.000 (pagamento cui si intende provvedere mediante la cessione all'ente ospedaliero di Castelnuovo Scrivia (Alessandria) di un'apparecchiatura radiologica a RX « Gilardoni »), un terreno sito in S. Margherita Ligure (Genova), censito al nuovo catasto terreni alla partita 3438/11, di proprietà dell'ente ospedaliero di Castelnuovo Scrivia, da utilizzarsi per futuri sviluppi della fondazione.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1985
Registro n. 9 Sanità, foglio n. 216

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni alle condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche da Argentina, Uruguay, Brasile e Paraguay. (Ordinanza 4 novembre 1985).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visti gli articoli 11 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462/CEE del 12 dicembre 1972 relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi;

Vista l'ordinanza ministeriale 8 febbraio 1979 recante condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dalla Argentina e le tre ordinanze ministeriali 25 gennaio 1985 recanti condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche rispettivamente da Uruguay, Brasile e Paraguay;

Considerata la decisione della commissione delle Comunità europee del 29 luglio 1985 relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata la importazione di carni fresche in provenienza da taluni Paesi terzi;

Ritenuto necessario ed urgente conformarsi alla suddetta decisione con cui è fatto divieto all'importazione nella Comunità europea di lingue di bovini sprovviste di epitelio provenienti da Argentina, Uruguay, Brasile e Paraguay;

Ordina:

Art. 1.

All'art. 1, lettera *C*, delle ordinanze ministeriali:

8 febbraio 1979 recante condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dall'Argentina (in *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 14 febbraio 1979);

25 gennaio 1985 recante condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dall'Uruguay (in *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 1985);

25 gennaio 1985 recante condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dal Brasile (in *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 1985);

25 gennaio 1985 recante condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dal Paraguay (in *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 1985),

le parole «lingue completamente pulite, senza osso, cartilagini e tonsille» sono sostituite da «lingue completamente pulite, con epitelio e senza osso, cartilagini e tonsille».

Nella prima nota a piè di pagina dell'allegato *D* alla ordinanza 8 febbraio 1979, citata nel precedente comma, e nella prima nota a piè di pagina dell'allegato *C* alle tre ordinanze 25 gennaio 1985 citate nel precedente comma, la parola «lingue» e sostituita da «lingue con epitelio».

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 4 novembre 1985

p. *Il Ministro*: CAVIGLIASSO

(6852)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Agliano» e di delimitazione della relativa zona di produzione.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, esaminata la domanda presentata dagli interessati e la relativa documentazione allegata intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica del vino da tavola «Agliano» (provincia di Asti) comunica che la stessa è conforme alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983.

Si precisa che la zona di produzione delle uve è quella proposta dagli interessati e riguarda l'intero territorio amministrativo del comune di Agliano.

Le eventuali istanze riguardanti il riconoscimento dell'indicazione geografica del vino da tavola «Agliano» come proposto dagli interessati, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6677)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Grosseto

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, 26 luglio 1985, n. 8602, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di mq 4465 sito in comune di Grosseto, riportato in catasto del comune stesso al foglio 98 particella 82 e foglio 99 particelle 305 e 10, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

(6679)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 6

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 324 mod. 25A. — Data: 17 maggio 1982. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Coccia Massimo, nato a Roma il 27 agosto 1937. — Titoli del debito pubblico: al portatore 11. — Capitale: L. 310.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 302 mod. 25A. — Data: 26 marzo 1984. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Pollicita Paolo, nato a Chiaramonte Gulfi (Ragusa) il 29 novembre 1909. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 100.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 303 mod. 25A. — Data: 26 marzo 1984. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Pollicita Paolo, nato a Chiaramonte Gulfi (Ragusa) il 29 novembre 1909. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 275.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1382 mod. 25A. — Data: 10 dicembre 1984. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Cassa di risparmio di Torino. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 2.945.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(6453)

MINISTERO DEL TESORO

N. 219

Corso dei cambi dell'11 novembre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	1772,500	1772,500	1773 —	1772,500	1772,75	1772,75	1773 —	1772,500	1772,500	1772,50
Marco germanico .	674,730	674,730	675,15	674,730	674,75	674,71	674,700	674,730	674,730	674,72
Franco francese	221,530	221,530	221,37	221,530	221,50	221,54	221,550	221,530	221,530	221,52
Fiorino olandese .	598,870	598,870	598,80	598,870	599 —	598,87	598,880	598,870	598,870	598,86
Franco belga .	33,415	33,415	33,38	33,415	33,35	33,41	33,410	33,415	33,415	33,42
Lira sterlina . .	2519,500	2519,500	2520 —	2519,500	2520 —	2520 —	2520,500	2519,500	2519,500	2519,50
Lira irlandese . .	2088,500	2088,500	2088 —	2088,500	2088 —	2087,75	2087 —	2088,500	2088,500	—
Corona danese .	186,680	186,680	186,45	186,680	186,75	186,69	186,710	186,680	186,680	186,68
Dracma . .	11,482	11,482	11,48	11,482	—	—	11,482	11,482	11,482	—
E.C.U.	1491,200	1491,200	1491,50	1491,200	1491,20	1491,20	1491,200	1491,200	1491,200	1491,20
Dollaro canadese . .	1287,300	1287,300	1287 —	1287,300	1288 —	1287,77	1288,250	1287,300	1287,300	1287,30
Yen giapponese . .	8,617	8,617	8,62	8,617	8,616	8,61	8,615	8,617	8,617	8,62
Franco svizzero . .	821,600	821,600	821,50	821,600	821,50	821,55	821,500	821,600	821,600	821,60
Scellino austriaco .	95,975	95,975	95,98	95,975	96 —	96 —	96,040	95,975	95,975	95,98
Corona norvegese . .	224,700	224,700	225 —	224,700	224,75	224,78	224,860	224,700	224,700	224,70
Corona svedese . .	225,050	225,050	225,35	225,050	225 —	225,07	225,100	225,050	225,050	225,05
FIM . .	314,810	314,810	314,75	314,810	315 —	314,85	314,900	314,810	314,810	—
Escudo portoghese	10,860	10,860	10,93	10,860	10,80	10,88	10,910	10,860	10,860	10,86
Peseta spagnola	10,998	10,998	11 —	10,998	11 —	10,99	10,998	10,998	10,998	10,99
Dollaro australiano . .	1187,900	1187,900	1188 —	1187,900	1188 —	1187,95	1188 —	1187,900	1187,900	1187,90

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 novembre 1985

Dollaro USA . .	1772,750	Lira irlandese	2087,750	Scellino austriaco . . .	96,007
Marco germanico	674,715	Corona danese .	186,695	Corona norvegese	224,780
Franco francese .	221,540	Dracma	11,482	Corona svedese . . .	225,075
Fiorino olandese .	598,875	E.C.U.	1491,200	FIM	314,855
Franco belga	33,412	Dollaro canadese .	1287,775	Escudo portoghese . .	10,885
Lira sterlina	2520 —	Yen giapponese . .	8,616	Peseta spagnola . . .	10,998
		Franco svizzero	821,550	Dollaro australiano . . .	1187,950

Media dei titoli dell'11 novembre 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	55,300
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86 . .	99,875
» 6 % » » 1972-87 .	92,650
» 9 % » » 1975-90 .	95,500
» 9 % » » 1976-91 .	92,750
» 10 % » » 1977-92 . .	93 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	96,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	90,900
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 % .	100,450
» » » 1-6-1981/86 16 % . .	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93 . .	85,900
» » » Ind. ENI 1-8-1988 .	101,200
» » » » EFIM 1-8-1988 .	103,050
» » » » 1- 1-1982/86	100 —
» » » » 1- 3-1982/86 . .	100,575
» » » » 1- 5-1982/86	101 —
» » » » 1- 6-1982/86 .	100,775
» » » » 1- 7-1982/86 . .	100,825
» » » » 1- 7-1983/86 . .	99,900
» » » » 1- 8-1982/86 .	100,550
» » » » 1- 8-1983/86	99,950
» » » » 1- 9-1982/86 .	100,800
» » » » 1- 9-1983/86 .	100 —
» » » » 1-10-1982/86 .	100,300
» » » » 1-10-1983/86 . .	100 —
» » » » 1-11-1982/86 . .	101,450
» » » » 1-12-1982/86 . .	101,300
» » » » 1- 1-1983/87 . .	101,450
» » » » 1- 2-1983/87 . .	101,600
» » » » 1- 3-1983/87 . .	101,625
» » » » 1- 4-1983/87 . .	101,575
» » » » 1- 5-1983/87 .	101,850
» » » » 1- 6-1983/87 . .	101,650
» » » » 1-11-1983/87 . .	101,150
» » » » 1-12-1983/87 . .	100,500

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88 .	100,550
» » » » 1- 2-1984/88 . .	100,250
» » » » 1- 3-1984/88	100,225
» » » » 1- 4-1984/88	100,300
» » » » 1- 5-1984/88 .	100,150
» » » » 1- 6-1984/88 . .	100,375
» » » » 1- 7-1983/88 .	102,450
» » » » 1- 8-1983/88 . .	102,300
» » » » 1- 9-1983/88 .	102,250
» » » » 1-10-1983/88 . .	102,425
» » » » 1-11-1983/90 . .	103,925
» » » » 1-12-1983/90	103,700
» » » » 1- 1-1984/91 .	103,925
» » » » 1- 2-1984/91	103,750
» » » » 1- 3-1984/91 .	102,050
» » » » 1- 4-1984/91 . .	102,050
» » » » 1- 5-1984/91 .	102,325
» » » » 1- 6-1984/91 . .	102,050
» » » » 1- 7-1984/91 .	101,125
» » » » 1- 8-1984/91 .	101,050
» » » » 1- 9-1984/91 .	101,050
» » » » 1-10-1984/91 .	101,050
» » » » 1-11-1984/91 .	101,200
» » » » 1-12-1984/91 .	100,225
» » » » 1- 1-1992 . .	99,925
Buoni Tesoro Pol. 16 % 1- 1-1986	100 —
» » » 14 % 1- 4-1986	99,975
» » » 13,50 % 1- 7-1986	99,975
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,300
» » » 12,50 % 1- 1-1987	99,950
» » » 12 % 1- 2-1988	97,800
» » » 12 % 1- 3-1988	98 —
» » » 12,25 % 1- 5-1988	98,200
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,100
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113 —
» » » » 22-11-1982/89 13 %	111,650
» » » » 1983/90 11,50%	108,675
» » » » 1984/91 11,25%	107,600
» » » » 1984/92 10,50%	105,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 220

Corso dei cambi del 12 novembre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1771,100	1771,100	1770,80	1771,100	1770,95	1772,70	1770,800	1771,100	1771,100	1771,10
Marco germanico	674,990	674,990	674,98	674,990	675 —	674,70	674,930	674,990	674,990	674,99
Franco francese	221,460	221,460	221,50	221,460	221,50	221,50	221,450	221,460	221,460	221,46
Fiorino olandese	598,930	598,930	599 —	598,930	599 —	598,87	598,850	598,930	598,930	598,93
Franco belga	33,410	33,410	33,40	33,410	33,35	33,41	33,409	33,410	33,410	33,41
Lira sterlina	2506,200	2506,200	2508 —	2506,200	2506 —	2500,20	2506 —	2506,200	2506,200	2506,20
Lira irlandese	2087,500	2087,500	2088 —	2087,500	2088 —	2087,75	2088,750	2087,500	2087,500	—
Corona danese	186,550	186,550	186,60	186,550	186,50	186,69	186,590	186,550	186,550	186,55
Dracma	11,477	11,477	11,48	11,477	—	—	11,478	11,477	11,477	—
E.C.U.	1489,600	1489,600	1489,50	1489,600	1490,65	1491,20	1489,700	1489,600	1489,600	1489,60
Dollaro canadese	1283 —	1283 —	1283 —	1283 —	1283 —	1287,77	1282,900	1283 —	1283 —	1283 —
Yen giapponese	8,614	8,614	8,60	8,614	8,612	8,60	8,610	8,614	8,614	8,61
Franco svizzero	821,690	821,690	822 —	821,690	821,75	821,55	821,790	821,690	821,690	821,69
Scellino austriaco	95,983	95,983	95,98	95,983	96 —	96 —	95,995	95,983	95,983	95,93
Corona norvegese	224,320	224,320	224,50	224,320	224,25	224,68	224,450	224,320	224,320	224,32
Corona svedese	224,500	224,500	224,50	224,500	224,50	225,05	224,550	224,500	224,500	224,50
FIM	314,600	314,600	314,50	314,600	314,50	314,85	314,700	314,600	314,600	—
Escudo portoghese	10,800	10,800	10,85	10,800	10,80	10,88	10,800	10,800	10,800	10,80
Peseta spagnola	10,980	10,980	11 —	10,980	11 —	10,99	10,981	10,980	10,980	10,98
Dollaro australiano	1160,600	1160,600	1162 —	1160,600	1160 —	1160,85	1161 —	1160,600	1160,600	1160,60

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 novembre 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1770,950
Marco germanico	674,960
Franco francese	221,455
Fiorino olandese	598,890
Franco belga	33,409
Lira sterlina	2506,100
Lira irlandese	2088,125
Corona danese	186,570
Dracma	11,477
E.C.U.	1489,650
Dollaro canadese	1282,950
Yen giapponese	8,612
Franco svizzero	821,740
Scellino austriaco	95,989
Corona norvegese	224,385
Corona svedese	224,525
FIM	314,650
Escudo portoghese	10,800
Peseta spagnola	10,980
Dollaro australiano	1160,800

Media dei titoli del 12 novembre 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	55,300
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	99,875
» 6 % » » 1972-87	92,650
» 9 % » » 1975-90	95,500
» 9 % » » 1976-91	97,750
» 10 % » » 1977-92	93 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	96,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	90,900
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	100,450
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93	85,900
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,200
» » » » EFIM 1-8-1988	103,050
» » » » 1- 1-1982/86	100 —
» » » » 1- 3-1982/86	100,650
» » » » 1- 5-1982/86	101,100
» » » » 1- 6-1982/86	100,750
» » » » 1- 7-1982/86	100,800
» » » » 1- 7-1983/86	99,950
» » » » 1- 8-1982/86	100,600
» » » » 1- 8-1983/86	99,875
» » » » 1- 9-1982/86	100,400
» » » » 1- 9-1983/86	100,150
» » » » 1-10-1982/86	100,700
» » » » 1-10-1983/86	100,250
» » » » 1-11-1982/86	101,250
» » » » 1-12-1982/86	101,350
» » » » 1- 1-1983/87	101,450
» » » » 1- 2-1983/87	101,600
» » » » 1- 3-1983/87	101,600
» » » » 1- 4-1983/87	101,550
» » » » 1- 5-1983/87	101,675
» » » » 1- 6-1983/87	101,700
» » » » 1-11-1983/87	101,050
» » » » 1-12-1983/87	100,600

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	101,650
» » » » 1- 2-1984/88	100,200
» » » » 1- 3-1984/88	100,100
» » » » 1- 4-1984/88	100,200
» » » » 1- 5-1984/88	100,350
» » » » 1- 6-1984/88	100,200
» » » » 1- 7-1983/88	102,425
» » » » 1- 8-1983/88	102,250
» » » » 1- 9-1983/88	102,200
» » » » 1-10-1983/88	102,300
» » » » 1-11-1983/90	103,850
» » » » 1-12-1983/90	103,775
» » » » 1- 1-1984/91	103,800
» » » » 1- 2-1984/91	103,775
» » » » 1- 3-1984/91	102,050
» » » » 1- 4-1984/91	102,100
» » » » 1- 5-1984/91	102,250
» » » » 1- 6-1984/91	102,050
» » » » 1- 7-1984/91	101,100
» » » » 1- 8-1984/91	101,075
» » » » 1- 9-1984/91	101,075
» » » » 1-10-1984/91	101,075
» » » » 1-11-1984/91	101,225
» » » » 1-12-1984/91	100,125
» » » » 1- 1-1992	99,775
Buoni Tesoro Pol. 16 % 1- 1-1986	100 —
» » » 14 % 1- 4-1986	100,050
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,050
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,125
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,950
» » » 12 % 1- 2-1988	98,100
» » » 12 % 1- 3-1988	97,750
» » » 12,25 % 1- 5-1988	98,350
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,100
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113 —
» » » » 22-11-1982/89 13 %	111,600
» » » » 1983/90 11,50%	108,750
» » » » 1984/91 11,25%	107,250
» » » » 1984/92 10,50%	105,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 221

Corso dei cambi del 13 novembre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1762,20	1762,20	1762,40	1762,20	1762,35	1762,35	1762,50	1762,20	1762,20	—
Marco germanico	675,30	675,30	675,25	675,30	675,25	675,25	675,20	675,30	675,30	—
Franco francese	221,69	221,69	221,50	221,69	221,50	221,69	221,70	221,69	221,69	—
Fiorino olandese	599,68	599,68	599,50	599,68	599,50	599,61	599,55	599,68	599,68	—
Franco belga	33,455	33,455	33,45	33,455	33,50	33,44	33,44	33,455	33,455	—
Lira sterlina	2507,80	2507,80	2508 —	2507,80	2508 —	2508,16	2508,40	2507,80	2507,80	—
Lira irlandese	2088,50	2088,50	2089 —	2088,50	2088 —	2088,25	2088 —	2088,50	2088,50	—
Corona danese	186,74	186,74	186,75	186,74	186,75	186,68	186,82	186,74	186,74	—
Dracma	11,475	11,475	11,48	11,475	—	—	11,474	11,475	11,475	—
E.C.U.	1491 —	1491 —	1491,25	1491 —	1491,90	1490,90	1490,80	1491 —	1491 —	—
Dollaro canadese	1267,50	1267,50	1269 —	1267,50	1267,75	1277,65	1278 —	1267,50	1267,50	—
Yen giapponese	8,648	8,648	8,63	8,648	8,64	8,64	8,647	8,648	8,648	—
Franco svizzero	824,12	824,12	823,63	824,12	824,25	824,26	824,40	824,12	824,12	—
Scellino austriaco	96,073	96,073	96,05	96,073	96 —	96,08	96,09	96,073	96,073	—
Corona norvegese	224,32	224,32	224,25	224,32	224,25	224,32	224,32	224,32	224,32	—
Corona svedese	224,29	224,29	224,25	224,29	224,50	224,35	224,42	224,29	224,29	—
FIM	314,50	314,50	314,75	314,50	314,50	314,57	314,65	314,50	314,50	—
Escudo portoghese	10,79	10,79	10,83	10,79	10,80	10,81	10,841	10,79	10,79	—
Peseta spagnola	10,985	10,985	10,98	10,985	11 —	10,98	10,985	10,985	10,985	—
Dollaro australiano	1175,25	1175,25	1176,60	1175,25	1175 —	1174,72	1174 —	1175,25	1175,25	—

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 novembre 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1762,350
Marco germanico	675,250
Franco francese	221,695
Fiorino olandese	599,615
Franco belga	33,447
Lira sterlina	2508,100
Lira irlandese	2088,250
Corona danese	186,780
Dracma	11,474
E.C.U.	1490,900
Dollaro canadese	1277,750
Yen giapponese	8,647
Franco svizzero	824,260
Scellino austriaco	96,081
Corona norvegese	224,320
Corona svedese	224,355
FIM	314,575
Escudo portoghese	10,815
Peseta spagnola	10,985
Dollaro australiano	1174,625

Media dei titoli del 13 novembre 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	55,300
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86 . . .	99,875
» 6 % » » 1972-87 . .	92,650
» 9 % » » 1975-90 . . .	95,500
» 9 % » » 1976-91 . . .	92,750
» 10 % » » 1977-92	93,500
» 12 % (Beni Esteri 1980)	97 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	90,900
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 % .	100,500
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93 . .	85,750
» » » Ind. ENI 1-8-1988 .	101,350
» » » » EFIM 1-8-1988 .	103,050
» » » » 1- 1-1982/86	100 —
» » » » 1- 3-1982/86 . .	100,725
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,050
» » » » 1- 6-1982/86 . .	100,600
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,650
» » » » 1- 7-1983/86 . .	99,925
» » » » 1- 8-1982/86 . .	100,600
» » » » 1- 8-1983/86 . .	100 —
» » » » 1- 9-1982/86 . .	100,450
» » » » 1- 9-1983/86 .	100,100
» » » » 1-10-1982/86 .	100,750
» » » » 1-10-1983/86 .	100,350
» » » » 1-11-1982/86 .	101,200
» » » » 1-12-1982/86 . .	101,400
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,550
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,575
» » » » 1- 3-1983/87 .	101,575
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,550
» » » » 1- 5-1983/87 . .	101,750
» » » » 1- 6-1983/87 .	101,625
» » » » 1-11-1983/87 .	101 —
» » » » 1-12-1983/87 . .	100,700

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88 . .	100,500
» » » » 1- 2-1984/88	100,400
» » » » 1- 3-1984/88	100,075
» » » » 1- 4-1984/88	100,150
» » » » 1- 5-1984/88 . .	100,200
» » » » 1- 6-1984/88 . .	100,150
» » » » 1- 7-1983/88 . .	100,250
» » » » 1- 8-1983/88	102,225
» » » » 1- 9-1983/88	102,150
» » » » 1-10-1983/88	102,300
» » » » 1-11-1983/90 . .	103,900
» » » » 1-12-1983/90	103,750
» » » » 1- 1-1984/91 . .	103,850
» » » » 1- 2-1984/91	103,775
» » » » 1- 3-1984/91 . .	102,050
» » » » 1- 4-1984/91 .	102,125
» » » » 1- 5-1984/91 .	102,275
» » » » 1- 6-1984/91 .	102,075
» » » » 1- 7-1984/91	101,150
» » » » 1- 8-1984/91	101,075
» » » » 1- 9-1984/91 .	101,050
» » » » 1-10-1984/91 .	101,175
» » » » 1-11-1984/91 .	101,250
» » » » 1-12-1984/91 .	100,125
» » » » 1- 1-1992 . . .	99,925
Buoni Tesoro Pol. 16 % 1- 1-1986	99,950
» » » 14 % 1- 4-1986	99,950
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100 —
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,075
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,975
» » » 12 % 1- 2-1988	97,750
» » » 12 % 1- 3-1988	98,100
» » » 12,25 % 1- 5-1988	98,350
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,075
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	112,950
» » » » 22-11-1982/89 13 %	111,725
» » » » 1983/90 11,50 %	108,700
» » » » 1984/91 11,25%	107,500
» » » » 1984/92 10,50%	105,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Sospensioni di termini in favore delle popolazioni colpite dal bradisismo dell'area flegrea. (Ordinanza n. 636/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Considerato che permane tuttora uno stato di grave disagio connesso alla mancata normalizzazione delle condizioni di vita delle popolazioni colpite dal bradisismo dell'area flegrea;

Ravvisata la necessità di disporre una sospensione di termini in favore delle popolazioni colpite;

Acquisito, nella seduta del 14 novembre 1985, l'assenso del Consiglio dei Ministri;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

I contribuenti aventi domicilio residenza o sede nei cc di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida colpiti dal bridi hanno facoltà di non eseguire i versamenti d'acconto dell'im sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito persone giuridiche della imposta locale sui redditi, e del zionale straordinaria dell'imposta locale sui redditi relat periodo di imposta in corso alla data del 14 novembre di provvedere al pagamento dell'intero ammontare dovuto il termine di presentazione delle dichiarazioni relative allo periodo d'imposta.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta ciale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1985

Il Ministro: ZAMBERLET

(6908)

CONCORSI ED ESAMI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

due posti di coadiutore sanitario - disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica (tempo pieno);

un posto di coadiutore sanitario - disciplina: ostetricia e ginecologia (tempo pieno);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - disciplina: anestesia e rianimazione (tempo pieno);

un posto di coadiutore sanitario - disciplina: medicina legale e delle assicurazioni sociali (tempo pieno);

sette posti di assistente medico area funzionale di prevenzione e sanità pubblica (in formazione);

tredici posti di operatore professionale coordinatore - infermiere professionale;

centoquattro posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;

tre posti di operatore professionale collaboratore - ostetrica;

nove posti di operatore professionale collaboratore - assistente sanitario;

due posti di operatore professionale collaboratore - vigilatrice d'infanzia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi, dell'unità sanitaria locale n. 2 in Piacenza.

(6717)

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/6, a:

tre posti di capo sala per il presidio ospedaliero di Molfetta - profilo professionale: operatori professionali di prima categoria - posizione funzionale: operatore professionale coordinatore;

un posto di ostetrica - profilo professionale: ope professionali di prima categoria - posizione funzionale: ope professionale collaboratore;

diciotto posti di infermiere professionale - profilo p sionale: operatori professionali di prima categoria - pos funzionale: operatore professionale collaboratore;

due posti di tecnico di dialisi - profilo professionale ratori professionali di prima categoria - posizione funzi operatore professionale collaboratore;

tre posti di tecnico di laboratorio medico (due per l di Molfetta e uno per la sede di Giovinazzo) - profilo pro nale: operatori professionali di prima categoria - pos funzionale: operatore professionale collaboratore;

un posto di tecnico di radiologia medica - profilo p sionale: operatori professionali di prima categoria - pos funzionale: operatore professionale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, r su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scad ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblic del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblic

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio per l'am strazione del personale della U.S.L. in Molfetta (Bari).

(6720)

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10/D

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, l'unità sanitaria locale n. 10/*D*, a:

due posti di operatore professionale collaboratore trica);

quattro posti di operatore professionale collabo (assistente sanitaria);

centonove posti di operatore professionale collabo (infermiere professionale).

Il termine per la presentazione delle domande, r su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scad ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla d pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. del perso ufficio concorsi, presso il presidio ospedaliero del C.T Firenze.

(6722)

REGIONE VENETO

Concorsi riservati a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero presso l'unità sanitaria locale n. 8

Sono indetti concorsi, per titoli ed esami, riservati (ex art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 ed ex art. 37 della legge regionale n. 50/1983) al personale medico in servizio come assistente presso l'unità sanitaria locale n. 8, per la copertura di ventinove posti di aiuto corresponsabile ospedaliero del presidio ospedaliero di Vicenza per le seguenti discipline:

anestesia e rianimazione	posti 3
cardiologia	» 1
chirurgia generale	» 3
chirurgia pediatrica	» 1
chirurgia plastica	» 1
ematologia	» 1
geriatria	» 1
laboratorio analisi chimico-cliniche	» 1
medicina generale	» 5
nefrologia	» 1
neurochirurgia	» 1
neurologia	» 2
oculistica	» 1
odont. e stomatologia	» 1
ortopedia	» 1
pediatria	» 1
psichiatria	» 1
radioterapia	» 1
radiologia	» 1
urologia	» 1

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale a rapporto d'impiego dell'U.S.L. in Vicenza.

(6718)

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di direttore amministrativo capo servizio tecnico economale presso l'unità sanitaria locale n. 27.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo capo servizio tecnico economale presso l'unità sanitaria locale n. 27.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta bollata e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Ciriè (Torino).

(6669)

Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore tecnico di laboratorio medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 41 ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore tecnico di laboratorio medico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Caluso (Torino).

(6721)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 37

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 37, a:

Ruolo sanitario:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria;

un posto di assistente medico di psichiatria;

un posto di primario ospedaliero di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

due posti di assistente medico di pediatria;

quattro posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore (capo sala);

un posto di primario ospedaliero di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pneumologia;

un posto di assistente medico di chirurgia generale;

un posto di assistente medico di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente medico di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente medico di radiologia diagnostica;

un posto di assistente medico di nefrologia;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia;

due posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore (assistente sanitario).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa del personale dell'U.S.L. in Breno (Brescia).

(6716)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina del lavoro;

un posto di biologo collaboratore;

un posto di fisico collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Bergamo.

(6715)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 269 del 15 novembre 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative:

Diario delle prove scritte dei consorsi a otto unità (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 176 del 27 luglio 1985 e n. 187 del 9 agosto 1985) e a otto periti industriali chimici (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 228 del 27 settembre 1985).

Avviso relativo alla pubblicazione di graduatorie generali di sei pubblici concorsi.

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1985, n. 33.

Norme relative al rinnovo contrattuale per il periodo 1982-84 del personale delle camere di commercio della regione Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n.* 82 *del* 10 *agosto* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fermo quanto disposto dalla legge regionale 19 maggio 1982, n. 37, al personale delle camere di commercio della regione Friuli-Venezia Giulia gli istituti previsti dagli articoli 6, 12 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665, continuano ad applicarsi con le modalità in vigore, per il personale stesso, antecedentemente al 16 ottobre 1984.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 9 agosto 1985

p. Il presidente
Il vice presidente: ZANFAGNINI

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1985, n. 34.

Modifica degli articoli 32 e 43 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, concernente: « Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n.* 82 *del* 10 *agosto* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 32 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Fermo restando il disposto degli articoli 9, ultimo comma, 10 e 11 della legge 30 marzo 1971, n. 118, contro il giudizio della commissione sanitaria di prima istanza, di cui al precedente articolo 31, l'interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla commissione sanitaria regionale competente, costituita presso l'unità sanitaria locale « Triestina » per i ricorsi avverso il giudizio delle commissioni della unità sanitaria locale « Triestina » e « Goriziana », presso le unità sanitarie locali « Udinese » e « Pordenonese » per i ricorsi avverso i giudizi delle commissioni operanti rispettivamente negli ambiti provinciali di Udine e Pordenone.

Le commissioni sanitarie regionali di cui al comma precedente sono nominate dalla giunta regionale e sono composte:

da un funzionario medico del ruolo unico della Regione, ovvero da un medico dipendente di una unità sanitaria locale, in veste di presidente;

da un medico specialista in medicina del lavoro ovvero in medicina legale o igiene ovvero, ancora, in altra disciplina affine;

da altro medico.

La segreteria della commissione è affidata ad un dipendente dell'unità sanitaria locale di posizione funzionale non inferiore a collaboratore amministrativo ed ha sede presso il settore competente alla trattazione degli affari di medicina legale dell'unità sanitaria locale di pertinenza.

Per l'espletamento degli eventuali accertamenti clinici la commissione si avvale delle strutture tecniche delle unità sanitarie locali.

Gli oneri del funzionamento di ciascuna commissione regionale fanno carico alla quota del fondo sanitario assegnata all'unità sanitaria locale presso cui opera la commissione medesima ».

I ricorsi avverso il giudizio della commissione sanitaria di prima istanza, presentati a partire dal 1° gennaio 1984 sono di competenza delle commissione sanitarie regionali di cui al primo comma del presente articolo. Sino alla nomina degli organismi suindicati continuerà ad operare, nell'attuale composizione, la commissione regionale, già costituita alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base della normativa, altresì, vigente a tale data.

Art. 2.

L'art. 43 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Ai componenti delle commissioni sanitarie considerate dal presente titolo, ad eccezione di quella di cui all'art. 29, competono i compensi previsti dalle vigenti disposizioni regionali in materia.

Ai componenti competono, oltre al trattamento di cui al precedente comma, un compenso di L. 3.000 per ogni soggetto visitato e di L. 5.000 per visite domiciliari, nonché il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione se e in quanto dovuti.

I compensi di cui ai commi precedenti competono altresì al personale del servizio sanitario regionale che sia componente o segretario delle medesime commissioni solo se le prestazioni dell'attività sia stata svolta fuori del normale orario di lavoro o comunque con carico di recupero ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 9 agosto 1985

p. Il presidente
Il vice presidente: ZANFAGNINI

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1985, n. 35.

Autorizzazione alla contrazione di mutui necessari per assicurare continuità agli interventi per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n.* 82 *del* 10 *agosto* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di assicurare continuità agli interventi per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 546, ed all'art. 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828, ed in attesa degli ulteriori finanziamenti da parte dello Stato necessari al completamento dell'opera di ricostruzione medesima, l'amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi del-

l'art. 7, punto 2, dello statuto di autonomia, a contrarre, nel corrente anno finanziario, con l'istituto di credito titolare del servizio di tesoreria, uno o più mutui sino all'importo complessivo di lire 40 miliardi.

I mutui di cui al precedente comma saranno contratti ad un tasso annuo, non superiore al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di un punto e mezzo, e saranno estinti in un periodo di sette anni, di cui due di preammortamento, fatta salva la facoltà di estinzione anticipata in relazione agli ulteriori finanziamenti dello Stato alla Regione per le finalità di cui al precedente comma.

L'effettiva somministrazione dei mutui è subordinata alle necessità di cassa dell'amministrazione regionale.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare il ricavo dei mutui di cui al precedente art. 1 per il finanziamento degli interventi previsti dalle leggi regionali emanate o da emanarsi per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 in attuazione della legge 8 agosto 1977, n. 546 e dell'art. 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

A tal fine, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al titolo IV - rubrica n. 1 - il cap. 1004 con la denominazione « Ricavo derivante dai mutui contratti per assicurare la continuità dell'opera di ricostruzione nelle zone terremotate » e con lo stanziamento per l'anno 1985, in termini di competenza, di lire 40 miliardi ed, in termini di cassa, di lire 20 miliardi.

Conseguentemente, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985 viene istituito al titolo II - rubrica n. 3 - sezione VI - categoria XV - il cap. 6993 con la denominazione: « Fondo per garantire la continuità dell'opera di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 » e con lo stanziamento per l'anno 1985, in termini di competenza, di lire 40 miliardi ed, in termini di cassa, di lire 20 miliardi.

Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui al precedente art. 1, faranno carico al bilancio regionale per un importo massimo complessivo di lire 76.600 milioni, così suddivisi:

lire 6.800 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987;

lire 12.600 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992.

A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87, viene istituito, a decorrere dall'anno 1986, al titolo III, il cap. 9003 con la denominazione: « Oneri di preammortamento e di ammortamento dei mutui contratti per garantire la continuità dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 » (Spesa obbligatoria), e con lo stanziamento complessivo di lire 13.600 milioni suddivisi in ragione di lire 6.800 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.

Al predetto onere di lire 13.600 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 10 - dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

I prelievi di somme dal fondo di cui al precedente terzo comma e la loro iscrizione ai capitoli di spesa, istituiti con le leggi regionali emanate in attuazione delle leggi richiamate nel primo comma dell'art. 1 della presente legge, saranno disposti, via via che saranno perfezionati i contratti di mutuo in detto articolo previsti, con la procedura indicata nell'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

Alle somme iscritte ai capitoli di spesa finanziati con il predetto fondo si applicano le norme previste dagli articoli 21 e 23 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 9 agosto 1985

p. Il presidente
Il vice presidente: ZANFAGNINI

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1985, n. **36.**

Norme per la presentazione dei progetti esecutivi delle opere assistite dai benefici delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n.* 82 *del* 10 *agosto* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, è così modificata:

all'art. 20, primo comma, le parole « 30 giugno 1985 », sono sostituite dalle parole « 31 dicembre 1985 »;

l'ultimo comma dell'art. 20, è soppresso;

l'ultimo comma dell'art. 53, è sostituito dal seguente:

« Il termine per la presentazione dei progetti esecutivi è fissato al 31 dicembre 1985 ».

Art. 2.

In deroga alle disposizioni recate dagli articoli 20 e 53 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, così come modificati dall'art. 1 della presente legge, i soggetti muniti dell'autorizzazione assessorile a trasferire il contributo in altro comune, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, nel testo sostituito dall'art. 41 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono tenuti a presentare il progetto esecutivo di cui all'art. 45, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, entro sei mesi dalla data di comunicazione del decreto di accoglimento di massima della domanda disposto dal sindaco del comune di nuova residenza.

In caso di diniego dell'autorizzazione assessorile al trasferimento del contributo, il termine di sei mesi per la presentazione del progetto esecutivo nel comune ove è maturato il diritto degli interessati alla ricostruzione decorre dalla data di comunicazione del provvedimento di diniego.

Art. 3.

L'interessato, qualora per causa ad esso non imputabile non sia in grado di presentare il progetto esecutivo nei termini comunque fissati dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, può chiedere con domanda motivata proroga, che, se riconosciuta giustificata, è concessa dal sindaco, sentita la commissione consiliare di cui all'art. 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, purché la domanda pervenga prima della scadenza dei termini anzidetti.

Art. 4.

I progetti esecutivi già presentati alla data di entrata in vigore della presente legge oltre i termini utili fissati nella legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono considerati ricevibili agli effetti della concessione dei contributi.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 9 agosto 1985

p. Il presidente
Il vice presidente: ZANFAGNINI

(4669)

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1985, n. 37.
Interventi per il risanamento della situazione debitoria degli enti teatrali nel Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n.* 83 *del* 13 *agosto* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di contribuire al risanamento della situazione debitoria degli enti teatrali di cui all'art. 1 della legge regionale 8 giugno 1979, n. 27, l'amministrazione regionale sostiene, senza rivalsa nei confronti degli enti suddetti, l'onere dell'ammortamento delle posizioni debitorie degli stessi in forza degli atti garantiti dall'amministrazione regionale ai sensi delle leggi regionali 18 maggio 1978, n. 43, 8 giugno 1979, n. 27, 22 luglio 1980, n. 26, 2 settembre 1981, n. 58, 31 agosto 1982, n. 74, 20 giugno 1983, n. 64, compreso quello relativo alle rate scadute ed eventualmente non assolte, nonché quello relativo agli interessi moratori.

Nell'applicazione di quanto disposto dal precedente comma, l'amministrazione regionale tiene conto degli effetti determinati sulla situazione finanziaria dell'ente autonomo teatro comunale «Giuseppe Verdi» di Trieste dagli interventi di cui alla legge 13 luglio 1984, n. 312, a favore degli enti lirici.

Per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui di cui al primo comma, l'amministrazione regionale rilascia apposita delegazione al tesoriere regionale, a valere sulle quote fisse dei tributi erariali devoluti alla Regione ai sensi dell'art. 49 dello statuto d'autonomia, così come sostituito con l'art. 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457.

Art. 2.

L'assessore alle finanze è autorizzato, su conforme deliberazione della giunta regionale, a definire con gli istituti creditori e gli enti teatrali interessati un nuovo piano di ammortamento a rate costanti delle posizioni debitorie di cui al primo comma del precedente art. 1, entro un periodo massimo di anni venti e ad un tasso non superiore al 17%.

Art. 3.

Per le finalità di cui al precedente art. 1 è autorizzato, nell'anno finanziario 1985, un limite di impegno di lire 4.600 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 4.600 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno finanziario 1985 viene istituito al titolo II - sezione II - rubrica n. 3 - Direzione regionale dei servizi amministrativi - categoria XI, il cap. 6763 con la denominazione: «Oneri relativi all'ammortamento delle posizioni debitorie degli enti teatrali in forza degli atti garantiti dalla Regione» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 13.800 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987.

Al predetto onere di lire 13.800 milioni si fa fronte:

per lire 1.550 milioni, relativi all'anno 1985, mediante storno, di pari importo, dai sottoriportati capitoli del precitato stato di previsione e precisamente:

dal capitolo 6881	lire 450 milioni
dal capitolo 6882	lire 350 milioni
dal capitolo 6901	lire 750 milioni

Detti importi corrispondono alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1984 e trasferite, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 4 dd. 11 gennaio 1985;

per lire 1.050 milioni, relativi all'anno 1985, mediante utilizzo — ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 — della quota, di pari importo, dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1984 con il rendiconto generale consuntivo per l'anno 1984, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1991 del 26 aprile 1985;

per lire 6.000 milioni (2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987) mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 25 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

per le restanti lire 5.200 milioni (lire 2.600 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987) mediante storno, di pari importo, dal cap. 6995 del sopracitato stato di previsione.

Le annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 2004 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Sul precitato cap. 6763 viene, altresì, iscritto, in termini di cassa, lo stanziamento di lire 4.600 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1980 «Fondo riserva di cassa» del medesimo stato di previsione.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 12 agosto 1985

p. Il presidente
Il vice presidente: ZANFAGNINI

(4755)

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1985, n. 38.
Interventi regionali in materia di opere idrauliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n.* 84 *del* 21 *agosto* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità generali

La Regione, tenuto conto delle indicazioni del piano urbanistico regionale, interviene in materia di opere idrauliche di propria competenza mediante la formazione di piani per la sistemazione dei bacini idrografici.

La realizzazione e la manutenzione delle opere avvengono in attuazione dei piani di cui al precedente comma, mediante la predisposizione di programmi annuali di intervento.

Rimane fermo quanto disposto dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, in materia di sistemazioni idraulico-forestali e dalla legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, in materia di opere di difesa delle acque.

Art. 2.

Piani per la sistemazione dei bacini idrografici

I piani di sistemazione dei bacini sono gli strumenti tecnici che individuano gli interventi necessari per la difesa del territorio dall'azione delle acque e la tutela del buon regime idraulico, ed hanno i seguenti contenuti fondamentali:

studio della situazione geologica, geotecnica, morfologica e dell'uso del suolo dell'intero bacino;

studio idrologico per la definizione delle portate liquide e solide delle aste che compongono il sistema idrografico;

definizione dei profili longitudinali e delle principali sezioni di deflusso, anche in connessione alle indicazioni del piano regionale delle attività estrattive;

individuazione dei manufatti quali serbatoio, opere trasversali e longitudinali, ed ogni altra opera di interesse sotto l'aspetto idraulico.

I piani di cui al comma precedente risultano così articolati:

relazione generale;

idonea cartografia di supporto;

schede tipo per la raccolta di tutte le informazioni relative agli interventi di sistemazione idraulica che interessano il bacino idrografico.

Art. 3.

Procedure per la formazione e l'approvazione dei piani

I piani di sistemazione di bacino vengono predisposti ad iniziativa della direzione regionale dei lavori pubblici, in collaborazione con le direzioni regionali della pianificazione territoriale, delle foreste e dell'agricoltura.

Sulla proposta di ogni singolo piano sono sentiti le province, i comuni, le comunità montane e collinare, i consorzi idraulici e di bonifica, i quali sono tenuti ad esprimere parere entro tre mesi dalla richiesta dell'amministrazione regionale.

Trascorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevole.

I piani vengono approvati con decreto del presidente della giunta regionale, previo parere del comitato tecnico regionale a sezioni riunite e previa deliberazione della giunta regionale, e successivamente vengono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

I piani hanno vigore a tempo indeterminato, fatte salve eventuali necessità di aggiornamento periodico.

Art. 4.

Effetti del piano

Il piano di sistemazione di bacino è immediatamente vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che progettano od eseguono interventi che comunque riguardino la rete idrografica relativa o che abbiano influenza sul regime idraulico dei corsi d'acqua compresi nel bacino medesimo.

Il piano di sistemazione di bacino è strumento prevalente e deve essere recepito negli strumenti urbanistici preesistenti, qualora ne costituisca variante.

Art. 5.

Formazione dei programmi annuali

I programmi annuali di cui al secondo comma dell'art. 1 sono promossi ad iniziativa della direzione regionale dei lavori pubblici, della direzione regionale delle foreste o della direzione regionale dell'agricoltura a seconda delle rispettive competenze, e sono approvati dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, sentite le altre due direzioni.

Art. 6.

Finalità e natura degli interventi

Gli interventi previsti dalla presente legge hanno lo scopo di assicurare il buon regime idraulico dei corsi d'acqua, ivi compresi i canali lagunari, e di prevenire le esondazioni, in modo da assicurarsi contro eventi calamitosi statisticamente ripetibili in un arco di tempo da stabilire per ogni bacino idrografico.

Essi in particolare riguardano:

sistemazione degli alvei, delle rive, delle sponde e delle arginature;

manufatti per la regolazione dei corsi d'acqua;

manutenzione delle opere di cui sopra.

Art. 7.

Attuazione delle opere

Le opere per realizzare gli interventi indicati nell'articolo precedente sono a totale carico della Regione, che può provvedere alla loro realizzazione anche attraverso la concessione ai consorzi di bonifica ed ai consorzi per l'ufficio di economia e di bonifica montana, a consorzi idraulici, ad enti locali e loro consorzi.

Quando sussistono esigenze generali di carattere idraulico, gli interventi possono riguardare anche opere di competenza dello Stato; in tal caso le modalità esecutive ed i rapporti finanziari saranno concordati con gli organi statali competenti.

Art. 8.

Studi, indagini tecniche e progettazioni

L'amministrazione regionale è autorizzata a disporre, anche mediante affidamento di incarichi ad enti locali, ad istituti universitari, ad organismi specializzati, a consorzi ed a liberi professionisti:

a) studi e progettazioni per la pianificazione e sistemazione dei bacini idrografici di interesse della Regione, allo scopo di assicurare il regolare deflusso delle acque, prevenire esondazioni, conservare e proteggere i litorali marini interessati dal loro trasporto solido, nonché per la sistemazione di bacini lagunari allo scopo di assicurare il regolare ricambio delle acque;

b) indagini preventive di carattere geologico, geotecnico e topografico, al fine di disporre di dati necessari per la corretta progettazione delle opere programmate;

c) progettazioni delle opere di cui all'art. 6.

Art. 9.

Norme transitorie

Fino a quando non saranno disponibili piani di bacino idrografico di cui all'art. 1, primo comma, della presente legge, le opere verranno realizzate in base ai programmi annuali.

Per le opere di competenza della Regione previste dalla presente legge, nonché per quelle disciplinate dal capo V della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, che siano eseguite col sistema della concessione, le spese di collaudazione sono a carico dell'ente concessionario; al collaudatore che sia dipendente regionale non è dovuto alcun compenso per la relazione acclarante la regolarità dei rapporti fra la Regione e l'ente concessionario.

Art. 10.

Norma finanziaria

Gli oneri previsti per la realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 7, primo comma, fanno carico ai capitoli 6315 e 6317 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Sul precitato cap. 6315, già compreso nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi, viene iscritto lo stanziamento complessivo di lire 13.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1985 e di lire 8.000 milioni per l'anno 1986 mediante prelevamento, di pari importi, dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985 (rubrica n. 3 - partita n. 8 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul medesimo cap. 6315 viene, altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1985.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 8 fanno carico al cap. 6310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985 che presenta sufficiente disponibilità.

Per le finalità previste dal secondo comma del precedente art. 7, è autorizzata la spesa complessiva di lire 30.000 milioni suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1985, di lire 10.000 milioni per l'anno 1986 e di lire 15.000 milioni per l'anno 1987.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 2 - Presidenza della giunta regionale - Direzione regionale dei lavori pubblici - categoria IX - il cap. 6323 con la denominazione: « Spese per la realizzazione di interventi, pur se di competenza dello Stato, atti ad assicurare il buon regime idraulico dei corsi d'acqua, ivi compresi i canali lagunari, e prevenire esondazioni » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 30.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1985, di lire 10.000 milioni per l'anno 1986 e di lire 15.000 milioni per l'anno 1987.

Al predetto onere di lire 30.000 milioni (5.000 milioni per l'anno 1985, 10.000 milioni per l'anno 1986 e 15.000 milioni per l'anno 1987) si fa fronte mediante prelevamento, di pari importi, dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985 (rubrica n. 3 - partita n. 7 - dello elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato cap. 6323 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1980 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1985.

Art. 11.

Abrogazione di norme

Vengono abrogati la legge regionale 27 maggio 1983, n. 40, e l'art. 2 della legge regionale 16 agosto 1979, n. 42.

Art. 12.

Entrata in vigore della legge

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 17 agosto 1985

p. Il presidente
Il vice presidente: ZANFAGNINI

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1985, n. 39.

Modificazioni alla legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, istitutiva delle unità sanitarie locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n.* 84 *del* 21 *agosto* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, è sostituito dal seguente:

« L'elezione dell'assemblea generale è indetta con decreto del presidente della giunta regionale, che stabilisce il giorno e l'ora della votazione e che, nel caso di cui al quarto comma del successivo art. 8, designa il comune ove dovrà essere costituito l'ufficio elettorale di zona ».

Il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, è sostituito dal seguente:

« La seduta di insediamento della neo-eletta assemblea generale avverrà nella sede della unità sanitaria locale su convocazione del presidente uscente della medesima ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, è sostituito dal seguente:

« La proclamazione degli eletti è fatta dal presidente dello ufficio elettorale di zona che ne invia attestato a ciascuno di essi dandone, altresì, notizia al presidente della giunta regionale, all'assessore regionale all'igiene e sanità, ai sindaci della zona ed al presidente uscente della unità sanitaria locale ».

Art. 3.

Il testo dell'art. 8 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, è sostituito dal seguente:

« L'assemblea generale è eletta per cinque anni ed è rinnovata a seguito delle elezioni comunali allorquando esse riguardino almeno la metà dei comuni costituenti la unità sanitaria locale ovvero quando, per dimissioni od altra causa, i componenti dell'assemblea da sostituire superino la metà.

L'elezione della nuova assemblea è indetta non oltre quaranta giorni dalla data in cui, presso i comuni della zona, sono state ultimate le operazioni di convalida e di elezione del sindaco e della giunta, o dalla data in cui si è verificata la vacanza della metà più uno dei posti di componente l'assemblea generale.

Qualora in qualche comune, diverso dal capoluogo di zona, le operazioni di convalida e di elezione degli organi esecutivi non risultino concluse dopo centottanta giorni dalla data delle elezioni comunali, l'elezione della nuova assemblea è, comunque, indetta dal presidente della giunta regionale se, nella zona, il numero dei consiglieri comunali convalidati risulti superiore al cinquanta per cento del totale ed essi possano recarsi a votare avendo eletto il rispettivo sindaco.

Contemporaneamente dovrà essere promossa la convocazione d'ufficio dei consigli comunali inadempienti perché provvedano alla convalida degli eletti ed alla elezione del sindaco.

Ove, dopo centottanta giorni dalla data delle elezioni comunali, le operazioni di convalida e di elezione degli organi non siano state effettuate nel comune capoluogo di zona, ma risulti possibile indire l'elezione dell'assemblea generale a termini del precedente terzo comma, l'ufficio elettorale di zona verrà costituito in altro comune da indicarsi nel decreto che indice la elezione dell'assemblea, ed i consiglieri del comune capoluogo potranno votare per l'elezione della detta assemblea se, entro il giorno della votazione, saranno stati convalidati ed avranno eletto il sindaco.

Alla votazione potranno altresì partecipare i consiglieri dei comuni che avranno, nel frattempo, provveduto agli adempimenti indicati nel quarto comma del presente articolo.

Le operazioni di voto di cui al precedente art. 7 avranno luogo in un giorno non anteriore al quarantesimo successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto che indice l'elezione dell'assemblea.

La prima riunione della neo-eletta assemblea generale è indetta dal presidente uscente della unità sanitaria locale per una data compresa entro il trentesimo giorno successivo a quello della proclamazione degli eletti.

L'ordine del giorno della prima seduta è fissato dal presidente uscente nell'avviso di convocazione e riguarda la convalida degli eletti e l'elezione dei componenti il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, da effettuarsi nei modi previsti dal successivo art. 11 come modificato dall'art. 6 della legge regionale 24 marzo 1981, n. 16.

Assume la presidenza provvisoria il componente più anziano di età, che svolgerà la detta funzione sino all'elezione del presidente dell'unità sanitaria locale ».

Art. 4.

In sede di prima attuazione della presente legge regionale, l'elezione delle nuove assemblee generali, a seguito dell'avvenuto rinnovo della maggior parte dei consigli comunali, sarà indetta entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge medesima osservandosi le disposizioni dell'articolo precedente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 17 agosto 1985

p. Il presidente
Il vice presidente: ZANFAGNINI

(4806)

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1985, n. 40.

Interventi regionali a favore dell'edilizia teatrale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n.* 87 *del* 26 *agosto* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

L'amministrazione regionale concorre con gli enti locali, singoli o associati, e con le istituzioni culturali operanti nel settore teatrale e musicale, allo sviluppo delle loro strutture teatrali, nonché di sedi polifunzionali al fine di assicurare la più ampia diffusione e fruizione delle attività teatrali di prosa e musicali in un sistema coordinato di interventi culturali sul territorio.

Art. 2.
Interventi

Per le finalità di cui al precedente articolo, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per l'acquisizione, la costruzione, il riattamento, la ristrutturazione, il completamento, l'attrezzatura e l'arredamento di strutture teatrali e di sedi polifunzionali destinate alle attività teatrali e musicali.

L'amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere contributi in conto capitale per l'acquisto e la posa in opera di tendoni per la valorizzazione di spazi teatrali all'aperto tradizionalmente destinati ad ospitare manifestazioni teatrali e musicali di alta qualificazione culturale.

Art. 3.
Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle provvidenze regionali:

a) gli enti locali, singoli o associati, nella misura massima del 90% della spesa riconosciuta ammissibile;

b) i soggetti privati giuridicamente riconosciuti, nonché associazioni non riconosciute, sempreché regolarmente costituite, che risultino proprietari o gestori di strutture teatrali o di sale polifunzionali, nella misura massima del 75% della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 4.
Spesa ammissibile

La spesa ammissibile comprende:

a) il costo dell'opera;

b) la quota per spese generali, tecniche e di collaudo, non superiore al 7% del costo dell'opera;

c) il prezzo dell'acquisto dell'area necessaria, entro il limite del 30% dei costi di cui sopra.

Art. 5.
Modalità di presentazione delle domande

Le domande di contributo devono essere presentate alla direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali entro il mese di febbraio di ogni anno e, per il 1985, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande devono essere corredate, pena la loro inammissibilità, della seguente documentazione:

a) relazione descrittiva dello stato dell'immobile, nonché della natura e dell'entità dei lavori da eseguire;

b) preventivo sommario della spesa per l'esecuzione dei lavori medesimi o per l'acquisizione dell'immobile, con l'indicazione dei mezzi di finanziamento;

c) dichiarazione attestante i contributi eventualmente concessi dallo Stato o da altri enti pubblici per la medesima iniziativa;

d) relazione dalla quale risultino l'uso attuale dell'immobile ed il programma di sviluppo che si intende realizzare;

e) attestazione — con firma debitamente autenticata — con la quale il proprietario si impegna a non alienare il locale oggetto di ristrutturazione, ovvero a non mutare la destinazione per un periodo non inferiore a venti anni dalla data dell'autorizzazione per l'agibilità dei locali medesimi, rilasciata dall'autorità competente ad avvenuta esecuzione dei lavori.

Art. 6.
Cumulabilità di contributi

I contributi di cui all'art. 2 della presente legge sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da altri enti pubblici per la medesima iniziativa.

In tali casi però l'importo delle predette provvidenze verrà detratto dall'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 7.
Condizioni per l'intervento a favore di soggetti privati

La concessione dei contributi di cui all'art. 2 della presente legge a favore di soggetti privati è subordinata alla stipula di una apposita convenzione tra il comune o il consorzio di comuni interessato ed il proprietario della sala per garantire l'uso pubblico della sala stessa.

Art. 8.
Circuito regionale

Le sale realizzate o ristrutturate con i contributi previsti dall'art. 2 della presente legge incrementano il circuito teatrale e musicale a disposizione della comunità regionale e ospitano periodicamente, secondo una programmazione concordata tra l'amministrazione regionale, gli enti locali interessati e gli organismi teatrali del Friuli-Venezia Giulia, gli spettacoli prodotti o promossi da questi ultimi.

I comuni o i consorzi di comuni beneficiari dei contributi regionali sono tenuti a promuovere annualmente manifestazioni teatrali e musicali di livello e qualificazione culturale.

Art. 9.
Parere sull'ammissibilità

Le domande annualmente presentate sono sottoposte, per il parere sull'ammissibilità, alla commissione regionale per la cultura, prevista dall'art. 5 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, che indica anche una graduatoria di priorità, tenendo conto del bacino di utenza delle strutture e della loro fruizione da parte delle istituzioni culturali operanti nel territorio.

Art. 10.
Modalità di concessione dei contributi

La giunta regionale approva il piano di riparto dei contributi su proposta dell'assessore all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali.

I contributi sono concessi con decreto del direttore regionale dell'istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali, previa presentazione del progetto esecutivo dei lavori, nonché, qualora si tratti di acquisizione in proprietà di strutture teatrali o sale polifunzionali, di copia autentica del relativo contratto di compravendita.

Art. 11.
Modalità di erogazione dei contributi

I contributi sono erogati a favore dei soggetti beneficiari di cui al precedente art. 3 con le modalità previste dall'art. 11 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.

Art. 12.
Decadenza dal beneficio

L'alienazione ovvero la diversa destinazione delle strutture oggetto dell'intervento regionale — prima che siano decorsi venti anni dalla data dell'autorizzazione per l'agibilità dei locali medesimi — comporta di diritto la revoca dei benefici concessi, con l'obbligo per i soggetti beneficiari di rimborsare all'amministrazione regionale le somme riscosse, maggiorate degli interessi legali.

Art. 13.
Pubblicazione dell'elenco dei contributi

La giunta regionale provvede annualmente a depositare presso la presidenza del consiglio regionale l'elenco — e le somme relative — degli enti, istituzioni ed associazioni che beneficiano dei contributi previsti dalla presente legge.

Art. 14.
Norme finanziarie

Per le finalità previste dalla presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 17.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, di lire 6000 milioni per l'anno 1987 e di lire 3000 milioni per l'anno 1988.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al titolo II - sezione II - rubrica n. 4 - categoria XI - il capitolo 7099 con la denominazione: «Contributi in conto capitale per l'acquisizione, la costruzione, il riattamento, la ristrutturazione, il completamento, l'attrezzatura e l'arredamento di strutture teatrali e di sedi polifunzionali destinate alle attività teatrali e musicali, nonché per l'acquisto e la posa in opera di tendoni per la valorizzazione di spazi teatrali all'aperto» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 14.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986 e di lire 6000 milioni per l'anno 1987.

Al predetto onere di lire 14.000 milioni si fa fronte come segue:

per lire 12.000 milioni mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985 (Rubrica n. 3 - partita n. 24 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

per le restanti lire 2.000 milioni, relative all'anno 1985, mediante utilizzo — ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 20 — della quota, di pari importo, dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1984 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1984, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1991 del 26 aprile 1985.

La quota di lire 3.000 milioni autorizzata per l'anno finanziario 1988 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno medesimo.

Sul precitato capitolo 7099 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1985.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 22 agosto 1985

BIASUTTI

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1985, n. 41.
Interventi a favore del turismo scolastico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Friuli-Venezia Giulia n.* 87 *del* 26 *agosto* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di favorire la pratica del turismo invernale e la conoscenza della regione Friuli-Venezia Giulia da parte dei giovani, l'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle province fondi da destinare, a titolo di contributo, al turismo scolastico per la realizzazione di programmi finalizzati e collegati all'attività didattica svolta nel corso dell'anno scolastico.

Art. 2.

La misura dei finanziamenti da assegnare a ciascuna provincia è determinata sulla base del numero degli alunni frequentanti, nell'anno scolastico precedente, le scuole di ogni ordine e grado, statali, pareggiate o legalmente riconosciute esistenti nell'ambito della provincia, con esclusione delle scuole materne e delle università.

Art. 3.

Per ottenere i finanziamenti le scuole interessate devono presentare, entro il 30 novembre di ciascun anno, domanda alla provincia di appartenenza indicando il programma di attività per l'anno scolastico in corso, che può comprendere gite, viaggi, soggiorni all'interno dell'ambito territoriale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4.

Le province assegnano i fondi alle scuole ed inviano, a titolo di rendiconto, alla direzione regionale del commercio e del turismo, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'elenco delle scuole sovvenzionate, con la indicazione del contributo a ciascuna assegnato, ed una dichiarazione del presidente che i fondi sono stati utilizzati dalle singole scuole in conformità ai fini previsti dalla presente legge.

Le somme erogate alle singole scuole ed eventualmente non utilizzate, possono essere imputate per l'anno scolastico successivo in diminuzione di quelle assegnate per le medesime finalità ai medesimi beneficiari.

Art. 5.

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, così come aggiunto con l'art. 1 della legge regionale 23 luglio 1970, n. 27.

Art. 6.

Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al titolo I - sezione V - rubrica n. 8 - categoria IV - il capitolo 2922, con la denominazione: «Assegnazione, a favore delle province, di fondi da destinare al turismo scolastico» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1985.

Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985 (rubrica n. 8 - partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato capitolo 2922 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1985.

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 2922 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 agosto 1985

BIASUTTI

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1985, n. 42.
Interventi a favore delle cooperative operanti nel settore del turismo e modifiche alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 20.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Friuli-Venezia Giulia n.* 87 *del* 26 *agosto* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

INTERVENTI A FAVORE DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE PER INIZIATIVE NEL SETTORE DEL TURISMO

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle società cooperative di produzione-lavoro contributi fino al 35% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di aree con destinazione turistico-ricettiva, l'acquisto di edifici ad uso albergo o da destinare ad uso albergo, l'acquisto di complessi ricettivi complementari.

Nell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alle società cooperative, per le stesse finalità di cui al precedente articolo, i contributi di cui alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, applicando, per la determinazione del contributo, la percentuale di cui al punto *a*) del primo comma dell'art. 3 della stessa legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, indipendentemente dalle zone in cui l'iniziativa sia realizzata.

Art. 3.

I contributi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 possono essere assegnati, anche cumulativamente, purché sulle aree vengano eseguite nuove costruzioni a carattere ricettivo per un importo non inferiore al 30 % del valore d'acquisto dell'area e sugli immobili vengano eseguiti lavori di ampliamento, adattamento o ammodernamento per un importo non inferiore al 20 % del valore d'acquisto dell'immobile.

Art. 4.

L'acquisto del 100 % delle azioni di una società avente nel proprio patrimonio esclusivamente il bene che si intende acquisire, è equiparato, ai fini della presente legge, all'acquisto del bene stesso.

Titolo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 1985, N. 20

Art. 5.

Le percentuali di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma dell'art. 3 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, sono elevate rispettivamente al 55 %, al 50 % e al 45 %.

La norma di cui al precedente comma si applica anche per rideterminare il contributo a favore di iniziative per le quali sia stato emesso il decreto di concessione ma non siano stati ancora effettuati i pagamenti.

Art. 6.

Per le finalità previste dal precedente art. 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1985 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 8 - categoria XI, il capitolo 8173 con la denominazione: «Contributi a favore delle società cooperative per l'acquisto di aree con destinazione turistico-ricettiva, di edifici ad uso albergo o da destinare ad uso albergo, nonché di complessi ricettivi complementari» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 7.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1985 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.

Al predetto onere complessivo di lire 7.000 milioni si fa fronte come segue:

per lire 3.000 milioni, relativi all'anno 1985, mediante utilizzo — ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 — della quota, di pari importo, dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1984 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1984, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1991 del 26 aprile 1985;

per lire 3.000 milioni (1.000 milioni relativi all'anno 1986 e lire 2.000 milioni relativi all'anno 1987) mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8134 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987;

per le restanti lire 1.000 milioni relativi all'anno 1986, mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 10 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

Sul medesimo capitolo 8173 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.000 milioni cui si fa fronte, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985.

Art. 7.

Gli oneri previsti dal precedente art. 2 fanno carico ai capitoli 8164 e 8165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità e le cui denominazioni vengono integrate aggiungendo la seguente locuzione: «... nonché per l'acquisto di aree con destinazione turistico-ricettiva».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 agosto 1985

BIASUTTI

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1985, n. 43.

Norme in materia di controllo sugli atti dei consorzi di bonifica. Integrazioni alla legge regionale 11 giugno 1983, n. 44 e modifica alla legge regionale 26 agosto 1983, n. 74.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n.* 87 *del* 26 *agosto* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NORME IN MATERIA DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEI CONSORZI DI BONIFICA

Art. 1.

Controllo e vigilanza

La Regione esercita sui consorzi di bonifica funzioni di controllo e di vigilanza.

Gli atti consortili, esclusi quelli indicati nel comma seguente, sono soggetti al solo controllo di legittimità che viene esercitato dall'assessore regionale all'agricoltura.

Non sono soggetti a controllo e non vanno pertanto trasmessi all'assessore regionale all'agricoltura, gli atti di mera esecuzione di atti anche regolamentari già esecutivi, gli atti meramente ripetitivi o confermativi, gli atti privi di contenuto dispositivo, gli atti che impegnino o liquidino spese a calcolo o provvedano al pagamento di spese fisse, nonché le deliberazioni di ratifica di atti già controllati e quelle di presa d'atto degli atti delegati; non sono altresì soggette a controllo le deliberazioni concernenti materie eventualmente delegate da parte dell'amministrazione regionale.

Gli atti non soggetti a controllo divengono esecutivi a pubblicazione avvenuta, ai sensi del primo comma del successivo art. 2.

Art. 2.

Pubblicazione degli atti e invio all'organo di controllo

Le deliberazioni dei consorzi sono pubblicate all'albo consortile entro cinque giorni dalla loro adozione; la pubblicazione deve durare sette giorni consecutivi.

Gli atti soggetti a controllo sono poi trasmessi all'assessore regionale all'agricoltura in duplice copia integrale, con l'attestazione, per ciascuno, del periodo di pubblicazione.

Il consorzio designa l'impiegato responsabile degli adempimenti prescritti nei commi precedenti; in difetto di designazione tale responsabilità fa capo a colui che svolge, anche temporaneamente, le funzioni di segretario dell'ente. Egli deve anche curare di mettere a disposizione di chi li chiede per la lettura gli atti in pubblicazione.

Art. 3.

Reclami o denunce

Avverso gli atti dei consorzi di bonifica, ogni consorziato di cui all'art. 10 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, e chiunque, anche in forma associata, sia titolare di un inte-

resse, può presentare, entro il periodo di pubblicazione, reclamo o denuncia, mediante deposito o invio all'assessore regionale all'agricoltura tramite il consorzio che li ha posti in essere.

Il soggetto di cui all'ultimo comma del precedente art. 2, riceve i reclami e le denunce, rilasciandone contestuale ricevuta, e li inoltra, con raccomandata con avviso di ricevimento, all'organo di controllo unitamente all'atto cui essi si riferiscono ed agli eventuali chiarimenti o controdeduzioni dell'ente.

Il soggetto medesimo apporrà in calce a ciascun atto sottoposto a controllo l'attestazione circa la presentazione o la mancata presentazione di reclami o denunce nel termine di cui al primo comma.

Relativamente all'aspetto della legittimità, l'assessore regionale all'agricoltura, esaminati gli atti, informerà l'interessato dell'esito ottenuto dal reclamo o dalla denuncia sugli atti soggetti a controllo.

Art. 4.
Adempimenti istruttori

Nell'esercizio delle proprie attribuzioni l'assessore regionale all'agricoltura può e, se richiesto nel contesto degli atti deliberativi dai singoli consorzi interessati deve, disporre l'audizione dei loro rappresentanti; può, inoltre, richiedere documentazioni e chiarimenti utili ai fini dell'istruttoria.

La richiesta di elementi istruttori è disposta con ordinanza dell'assessore regionale all'agricoltura da trasmettersi all'ente entro il quindicesimo giorno dalla data di ricezione dell'atto.

Entro detto termine può essere data al consorzio notizia telegrafica dell'emissione dell'ordinanza, ma in tal caso il testo della stessa deve essere trasmesso nei tre giorni successivi alla scadenza del quindicesimo giorno.

Art. 5.
Termine per l'esercizio del controllo

Il controllo, per gli atti di cui al secondo comma del precedente art. 1, va eseguito entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'atto.

Tale termine è elevato a trenta giorni qualora si tratti di:

1) bilancio preventivo, da redigere in conformità allo schema predisposto dalla direzione regionale dell'agricoltura;

2) variazioni al bilancio preventivo;

3) conto consuntivo;

4) regolamenti di amministrazione;

5) contratti di tesoreria e di esattoria;

6) acquisto e alienazione di beni immobili e di titoli del debito pubblico, nonché costituzione di servitù passive e di enfiteusi.

La richiesta di elementi istruttori interrompe il termine per una sola volta e per il periodo di giorni quindici dalla ricezione delle ordinanze di cui al precedente articolo.

Dalla scadenza di tale periodo decorre, per l'esercizio del controllo, un nuovo termine di dieci giorni.

Dal computo dei termini per l'esercizio del controllo vanno esclusi i giorni considerati non lavorativi dall'amministrazione regionale.

Art. 6.
Annullamento degli atti

Nell'esercizio del controllo di legittimità riguardante gli atti di cui al secondo comma del precedente art. 1, l'assessore regionale all'agricoltura, entro il termine indicato dal precedente art. 5, annulla, con provvedimento motivato, gli atti che siano illegittimi.

Art. 7.
Comunicazione del provvedimento dell'organo di controllo

Il provvedimento di annullamento è trasmesso al consorzio, a pena di decadenza, entro il termine previsto dal precedente art. 5.

Quando all'ente sia stata data tempestiva notizia telegrafica del provvedimento dell'assessore regionale all'agricoltura, la trasmissione dello stesso deve avvenire, a pena di decadenza, entro i dieci giorni successivi al termine ordinario rispettivamente di venti e trenta giorni.

Art. 8.
Esecutività degli atti

Gli atti indicati dal secondo comma del precedente articolo 1 diventano esecutivi:

a) quando sia scaduto il termine stabilito dal precedente art. 5 senza che l'assessore regionale all'agricoltura ne abbia disposto l'annullamento;

b) quando, prima della scadenza del termine di cui alla lettera a), l'assessore regionale all'agricoltura abbia dato formale avviso al consorzio che l'atto è stato ritenuto legittimo;

c) quando si sia verificata la decadenza dei provvedimenti di cui agli articoli 4, secondo e terzo comma, e 7 della presente legge.

Art. 9.
Atti urgenti ed esecutività dei medesimi

Per motivate ragioni di urgenza, gli atti soggetti a controllo, esclusi quelli espressamente previsti dal secondo comma del precedente art. 5, possono essere dichiarati immediatamente esecutivi dall'organo deliberante.

Gli atti dichiarati immediatamente esecutivi ai sensi del comma precedente debbono, entro cinque giorni dalla loro data, essere inviati all'assessore regionale all'agricoltura e pubblicati all'albo del consorzio. La pubblicazione deve durare per sette giorni consecutivi.

In difetto dell'invio di cui al comma precedente, gli atti perdono il requisito della immediata esecutività e vanno assoggettati al regime previsto dall'art. 2 della presente legge.

Art. 10.
Definitività dei provvedimenti dell'organo di controllo

I provvedimenti di controllo sono definitivi.

Art. 11.
Abrogazione dell'art. 20 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44

L'art. 20 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, è abrogato; le nuove disposizioni si applicano anche agli atti già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali, a tale data, non siano stati trasmessi al controllo.

Art. 12.
Servizio enti vigilati

Quale supporto burocratico del controllo sugli atti di tutti gli enti posti al controllo e alla vigilanza è costituito, presso la direzione generale dell'agricoltura, il servizio enti vigilati, con il compito di assicurare l'istruttoria propedeutica all'adozione dei provvedimenti da adottare nell'esercizio del controllo e della vigilanza.

Capo II

INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 GIUGNO 1983, N. 44 E MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 26 AGOSTO 1983, N. 74

Art. 13.
Integrazione del Comitato di coordinamento di cui all'art. 4 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44

Il comitato di coordinamento di cui all'art. 4 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, è integrato con la presenza del consorzio Ledra-Tagliamento.

Art. 14.
Integrazione della norma transitoria sulle opere di cui all'art. 27 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44

Al secondo comma dell'art. 27 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, dopo le parole «opere di sistemazione agraria» sono inserite le parole «e di irrigazione».

Art. 15.
Modifica dell'art. 11 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 74

L'art. 11 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 74, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. — L'importo da anticipare ai consorzi di bonifica o ad altri enti pubblici all'atto della concessione di opere pubbliche di bonifica, di cui al primo comma dell'art. 11 della

legge regionale 3 giugno 1978, n. 48 ed all'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69, è stabilito nella misura del 50 % dell'importo della concessione medesima.

In fase operativa, allorquando l'ammontare complessivo della spesa sostenuta ecceda i quattro decimi dell'importo posto a base della concessione, avuto presente l'incidenza dell'eventuale ribasso d'asta e di intervenuti provvedimenti integrativi, l'amministrazione regionale erogherà un ulteriore anticipo fino al raggiungimento del 90 % dell'importo a carico della Regione, senza detrazione di ritenuta di garanzia.

Il saldo verrà corrisposto con il provvedimento che approva il certificato di collaudo generale delle opere o il certificato di loro regolare esecuzione e ne accerta il costo effettivo che non contemplerà l'accertamento di interessi che possono essere maturati sull'ammontare delle anticipazioni.

Nelle concessioni di opere pubbliche di bonifica assentite dopo l'entrata in vigore della presente legge non si farà luogo a previsioni di alcuna aliquota per oneri di finanziamento».

Art. 16.

Entrata in vigore della legge

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 agosto 1985

BIASUTTI

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1985, n. 44.

Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n.* 87 *del* 26 *agosto* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione della legge

La presente legge disciplina le altezze minime ed i principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi.

Art. 2.

Altezza minima dei vani

L'altezza interna utile dei vani adibiti ad abitazione, ad uffici pubblici e privati e ad alberghi non può essere inferiore a m 2,50 se gli edifici sono impostati ad una quota media non superiore a 400 m sul livello del mare, ed a m 2,40 in caso diverso.

L'altezza dei vani accessori, quali corridoi, disimpegni, bagni, gabinetti e simili, non può essere inferiore a m 2,40.

Art. 3.

Compensazione delle altezze

Nel caso di altezze non uniformi, le stesse possono essere compensate, purché non siano in alcun punto inferiori a m 2 nei vani abitabili e a m 1,70 in quelli accessori, e purché l'altezza media dei vani non sia inferiore ai limiti stabiliti nel precedente art. 2.

Con la compensazione delle altezze, il volume del vano abitabile non può essere inferiore a quello determinato dalla superficie minima dello stesso moltiplicata per l'altezza minima consentita dall'art. 2.

Art. 4.

Isolamento dei vani

Il piano di calpestio dei vani abitabili deve trovarsi ad un livello di almeno 15 cm superiore alla quota del terreno, il quale deve essere sistemato e impermeabilizzato per una larghezza non minore di 80 cm; fuori dei casi di cui al comma successivo, sotto il solaio deve essere realizzata un'intercapedine d'aria di altezza non inferiore a cm 20 adeguatamente areata.

Sotto il livello di cui al comma precedente possono essere ricavati i vani accessori di cui al secondo comma del precedente art. 2 nonché locali adibiti ad altri usi, diversi da abitazione, purché adeguatamente isolati ed areati in conformità alle prescrizioni stabilite dai regolamenti edilizi, comunali; possono altresì essere realizzati autorimesse, cantine e depositi.

Art. 5.

Altezze minime dei vani nei centri storici

Per gli interventi su edifici compresi nelle zone A, delimitate ai sensi dell'art. 34 delle «Norme di attuazione» del piano urbanistico regionale generale per i quali, in base alle prescrizioni degli strumenti urbanistici di grado subordinato o a norme di altra natura, siano previste unicamente opere di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione, e non sia possibile il rispetto dei limiti stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3, è consentito il mantenimento delle altezze utili interne preesistenti purché le stesse non risultino inferiori ai seguenti limiti:

nei vani di cui al primo comma dell'art. 2, m 2,20 e rispettivamente, ai fini della compensazione di cui all'art. 3, metri 2;

nei vani di cui al secondo comma dell'art. 2, m 2 e rispettivamente, ai fini della compensazione di cui all'art. 3, metri 1,70.

I limiti di cui al comma precedente valgono anche in caso di ricostruzione di edifici distrutti o demoliti per eventi sismici, purché gli stessi ricadano entro le zone A, come sopra definite, e per i quali gli strumenti urbanistici di grado subordinato prevedano l'obbligo del ripristino delle caratteristiche edilizie, tipologiche ed architettoniche originarie.

Art. 6.

Superfici minime abitabili per alloggi in zone e casi particolari

Per gli edifici impostati ad una quota media superiore a 400 m sul livello del mare, per quelli di cui al precedente art. 5 e per quelli impostati nelle zone classificate sismiche con grado di sismicità S = 9 e S = 12, in base alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, la superficie minima utile dei vani è stabilita in:

mq 8, per stanza da letto da una persona;

mq 12, per stanza da letto da due persone;

mq 12, per soggiorno.

Le superfici totali minime degli alloggi monostanza, nei casi contemplati dal presente articolo, sono così stabilite:

per 1 persona: mq 25;

per 2 persone: mq 35.

Art. 7.

Superfici finestrate

La superficie finestrata apribile non può essere inferiore ad 1/12 della superficie del pavimento dei vani abitabili di cui all'art. 2 negli edifici impostati ad una quota media superiore a 400 m sul livello del mare.

La superficie minima finestrata stabilita dalle vigenti norme per gli edifici impostati ad una quota media inferiore a 400 m sul livello del mare è fissata, limitatamente alle zone classificate sismiche, in 1/10 della superficie del pavimento del vano abitabile.

Per gli edifici di cui all'art. 5 è consentito il mantenimento delle superfici finestrate apribili preesistenti purché le stesse non risultino inferiori a 1/15 della superficie del pavimento.

Art. 8.

Superfici minime abitabili per strutture ricettive alberghiere

Per le strutture ricettive alberghiere, come classificate dalla normativa vigente, la superficie minima utile per le stanze da letto è stabilita come segue:

stanze ad 1 letto: mq 8;
stanze a 2 letti: mq 12;
stanze a 3 letti: mq 16.

Per le stanze a oltre tre letti, si deve aggiungere una superficie minima di mq 4 per ogni posto letto in più. Di conseguenza il volume minimo delle stanze è ridotto in rapporto ai minimi di superficie e altezza consentiti dalla presente legge.

Art. 9.

Servizi igienici per le strutture ricettive alberghiere

A servizio delle stanze e appartamenti delle strutture ricettive alberghiere devono essere disponibili i seguenti impianti igienici, in quantità proporzionata al numero dei letti e all'importanza della categoria degli esercizi: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

Le stanze da bagno al servizio esclusivo di singole stanze o appartamenti devono avere una superficie non inferiore a mq 3 e possono essere illuminate artificialmente ed areate mediante idonea apparecchiatura. Le stanze da bagno ad uso comune di più stanze devono avere una superficie non inferiore a mq 5.

I locali della struttura ricettiva alberghiera utilizzati per ristorazione, bar e colazione devono essere dotati di servizi igienici adeguati ed adibiti a loro esclusivo uso, distinti da quelli a servizio di stanze e appartamenti.

Art. 10.

Eliminazione delle barriere architettoniche

Compatibilmente con le tipologie architettoniche, nella costruzione, ristrutturazione e riatto delle strutture ricettive alberghiere, devono essere introdotti accorgimenti agevolativi che consentano l'accesso alle strutture stesse da parte di persone portatrici di minorazioni fisiche, con eliminazione, per quanto possibile, delle barriere architettoniche.

Art. 11.

Poteri dei comuni

I comuni possono stabilire, con variante al proprio regolamento edilizio, mediante la procedura prevista all'art. 41 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45:

superfici minime finestrate ed abitabili superiori a quelle previste dai precedenti articoli 6, 7, 8 e 9;

altezze inferiori ai minimi previsti dal precedente art. 3, purchè non al di sotto di m 1,70, solo nei casi in cui i locali abbiano una superficie superiore a quella minima consentita, e limitatamente alla superficie eccedente;

ulteriori disposizioni dirette a consentire la normale abitabilità dei locali fronteggianti muri e scarpate che si elevino oltre la quota d'impostazione dell'edificio all'interno del lotto di fabbrica.

Art. 12.

Disposizioni finali e transitorie

Le norme contenute nella presente legge hanno immediata efficacia modificativa delle diverse norme tecniche contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti locali.

E' fatta salva la legittimità delle opere concesse o autorizzate in base a norme vigenti antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 56 nonché alle norme vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La legge regionale 28 dicembre 1984, n. 56, è abrogata.

Art. 13.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 agosto 1985

BIASUTTI

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1985, n. 45.

Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Friuli-Venezia Giulia n. 87 del 26 agosto* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In caso di calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere eccezionale l'amministrazione regionale è autorizzata, al fine di intervenire prontamente per la ripresa delle aziende agricole e per il ripristino delle infrastrutture agricole e delle opere pubbliche di bonifica, ad anticipare le provvidenze previste dalla legislazione statale.

Art. 2.

La giunta regionale, sulla base degli accertamenti effettuati dalla direzione generale dell'agricoltura, delibera la richiesta allo Stato di dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità od avversità atmosferica nonché la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione delle provvidenze da applicare fra quelle previste dall'art. 1, secondo e terzo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sulla base di tale deliberazione il presidente della giunta regionale emana il decreto che costituisce condizione per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge.

Art. 3.

Le conseguenze dannose di più eventi calamitosi che si verifichino nella medesima annata agraria ed a breve distanza di tempo nello stesso comprensorio si sommano, sia agli effetti della richiesta di dichiarazione di eccezionale calamità od avversità atmosferica sia agli effetti della concessione — a favore della medesima azienda — delle provvidenze.

Art. 4.

La Regione può anticipare il concorso negli interessi sui prestiti e sui mutui nonché i contributi in conto capitale di cui all'art. 1, secondo comma, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni.

Giusta quanto previsto dal terzo comma dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, la Regione può, altresì, anticipare i fondi occorrenti per il ripristino delle opere indicate alle lettere *a*) e *b*) del medesimo comma.

Art. 5.

Le domande per il conseguimento da parte delle aziende agricole delle provvidenze di cui alla presente legge devono essere presentate, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto del presidente della giunta regionale di cui al precedente art. 2, agli ispettorati provinciali dell'agricoltura dipendenti dalla direzione regionale dell'agricoltura.

Gli ispettorati richiederanno la presentazione della documentazione a corredo necessaria per l'istruttoria delle singole domande.

Art. 6.

Per conseguire le provvidenze per la ricostruzione ed il ripristino delle strutture fondiarie e per la ricostituzione delle scorte di cui al primo ed all'ultimo comma dell'art. 1, della legge 21 luglio 1960, n. 739, le domande di contributo possono essere presentate anche prima della pubblicazione del decreto di cui al primo comma del precedente art. 5 ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, come modificate dalla legge regionale 25 giugno 1981, n. 39.

Si prescinde comunque dall'autorizzazione provvisoria di cui al citato art. 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, quando la spesa per la riparazione e/o il ripristino delle strutture fondiarie non supera l'importo di lire 5 milioni.

Art. 7.

Alle associazioni dei produttori agricoli riconosciute e alle cooperative agricole e loro consorzi che gestiscono impianti per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici ove, per effetto dei danni riportati dalle aziende agricole degli associati a causa di avversità atmosferiche e/o calamità naturali considerate dalla giunta regionale ai sensi del precedente art. 1, subiscano rispetto alla media del biennio precedente una riduzione di conferimenti non inferiore al 35 %, possono essere concessi — applicando le disposizioni previste dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni — concorsi negli interessi sui prestiti agrari ad ammortamento quinquennale contratti per far fronte alle spese di gestione e limitatamente alla parte di dette spese non finanziate con prestito di conduzione agevolato ai sensi della vigente legislazione regionale e/o statale.

Il tasso a carico dei beneficiari sarà quello stabilito dallo Stato per le analoghe operazioni a termini dell'art. 1, secondo comma, lettera *c*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, riguardanti coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli od associati.

Art. 8.

Ai prestiti agrari posti in essere a termini della presente legge si applicano le norme e le garanzie previste per le operazioni creditizie di cui all'art. 1, secondo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni.

Art. 9.

Possono beneficiare delle provvidenze contributive di cui all'art. 1, secondo comma, lettera *d*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura prevista per le piccole aziende, anche le associazioni dei produttori riconosciute e le cooperative agricole ed i loro consorzi che gestiscono impianti per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici nonché le cooperative di servizi il cui corpo sociale sia costituito prevalentemente da coltivatori diretti.

Art. 10.

Per il ripristino delle strade classificate vicinali possono essere concesse le provvidenze previste dal terzo comma dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 11.

Tutte le agevolazioni contributive e creditizie e/o previste dalla presente legge si estendono anche per i danni alle coltivazioni pioppicole.

Art. 12.

I contributi di cui agli articoli 2 e 2-*bis* della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, come modificata dalle leggi regionali 8 giugno 1970, n. 22 e 23 novembre 1970, n. 40, possono essere concessi anche per le polizze assicurative contro i rischi derivanti da avversità atmosferiche e da calamità naturali riguardanti la pioppicoltura.

Le percentuali di contributo previste dagli articoli citati al comma precedente sono elevate di 10 punti.

Art. 13.

Tutte le provvidenze concesse ai sensi della presente legge sono rese pubbliche mediante il Bollettino ufficiale della Regione e l'affissione all'albo pretorio del comune per la durata di quindici giorni.

Art. 14.

Tutti gli articoli della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, come modificata dalle leggi regionali 8 giugno 1970, n. 22 e 23 novembre 1970, n. 40, sono abrogati, ad eccezione degli articoli 2 e 2-*bis*. Sono altresì abrogati tutti gli articoli della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 67, ad eccezione degli articoli 7, 8 e 9.

Le norme abrogate continuano tuttavia ad applicarsi per le avversità atmosferiche e le calamità naturali verificatesi sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

E' applicabile agli interventi previsti dalla presente legge la procedura agevolativa riguardante la semplificazione della documentazione di cui all'art. 10 della legge regionale 3 settembre 1984, n. 48.

Art. 15.

Le somme assegnate allo Stato per le provvidenze previste dall'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, saranno destinate a reintegrare le anticipazioni concesse all'amministrazione regionale ai sensi della presente legge.

In caso di mancato o minore riconoscimento della eccezionalità dell'evento calamitoso da parte dello Stato, le spese anticipate dalla Regione faranno carico al bilancio regionale.

Analogamente, faranno carico al bilancio regionale eventuali somme anticipate eccedenti le assegnazioni disposte dallo Stato in applicazione dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni.

Faranno comunque carico al bilancio regionale le spese per l'applicazione delle provvidenze previste dai precedenti articoli 7, 9 e 10.

Art. 16.

Allo scopo di diminuire i danni provocati dalle avversità atmosferiche, con particolare riguardo alle grandinate, mediante l'attuazione della difesa attiva e passiva delle produzioni agricoli intensive o pregiate, ai consorzi di produzione agricoli, di cui all'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, può essere concesso un contributo a copertura della spesa complessiva sostenuta per la gestione della cassa sociale, dedotto il concorso dello Stato e il contributo dei consorziati fissato nella misura minima del 2 % del valore della produzione annua denunciata.

Art. 17.

Gli ispettori provinciali dell'agricoltura inoltreranno le domande di prestito ritenute accoglibili agli istituti od enti di credito corredate da apposito parere, concernente il danno accertato e contenente l'importo massimo ammissibile a prestito agevolato.

All'assegnazione agli istituti ed agli enti dei finanziamenti necessari per il concorso negli interessi, si provvede su conforme deliberazione della giunta regionale la quale — tenuto conto dei pareri di cui al precedente comma — determina l'elenco delle domande da accogliere e, per ciascuna di esse, l'entità del prestito.

Alla liquidazione ed al pagamento delle assegnazioni si provvede dietro presentazione di elenchi mensili dei prestiti erogati dagli istituti ed enti mutuanti.

Detto concorso è direttamente versato agli istituti ed enti mutuanti in semestralità od annualità costanti erogate posticipatamente e decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello dell'erogazione.

Alle operazioni di prestito erogate ai sensi della presente legge si applica la disposizione di cui all'art. 15 della legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9.

Per i mutui previsti dalla lettera *d*) del secondo comma dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come sostituita dal primo comma dell'art. 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, gli ispettorati provinciali dell'agricoltura inoltreranno le domande ritenute accoglibili alla direzione regionale dell'agricoltura.

Su conforme deliberazione della giunta regionale — con la quale viene determinato l'elenco delle domande accoglibili e, per ciascuna di esse, l'entità e la durata massima del concorso negli interessi — verranno rilasciati i nulla-osta a cura degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e quindi verranno assegnati agli istituti mutuatari i fondi necessari per concorso negli interessi.

Alla liquidazione ed al pagamento del concorso negli interessi si provvede, secondo le disposizioni di cui all'art. 55 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, dietro presentazione da parte degli istituti mutuanti di elenchi riflettenti le operazioni definite.

Art. 18.

Per il finanziamento, ai sensi del precedente art. 4, primo comma, degli interventi previsti dall'art. 1, secondo comma, lettera *b*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato nell'anno finanziario 1985 un limite d'impegno di lire 50 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1989.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il capitolo 7513 con la denominazione: «Concessione di contributi annui costanti pari a lire 8 per ogni 100 lire di capitale dato a prestito e di concorso negli interessi sui prestiti ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera *b*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 150 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987.

Sul precitato capitolo 7513 viene, altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 25 milioni.

Per il finanziamento, ai sensi del precedente art. 4, primo comma, degli interventi previsti dall'art. 1, secondo comma, lettera *c*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è autorizzato nell'anno finanziario 1985 un limite d'impegno di lire 250 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1989.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituto al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il capitolo 7514 con la denominazione: «Concorso negli interessi sui prestiti ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera *c*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987.

Sul precitato capitolo 7514 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 125 milioni.

Per il finanziamento, ai sensi del precedente art. 4, primo comma, degli interventi previsti dall'art. 1, secondo comma, lettera *d*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato nell'anno finanziario 1985 un limite di impegno di lire 30 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 30 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1997.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il capitolo 7515 con la denominazione: «Concessione di contributi annui costanti negli interessi sui mutui, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera *d*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 90 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987.

Sul precitato capitolo 7515 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 15 milioni.

Per il finanziamento, ai sensi del precedente art. 4, primo comma, degli interventi previsti dall'art. 1, secondo comma, lettera *a*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il capitolo 7522 con la denominazione: «Concessione di contributi *una tantum* a titolo di pronto intervento a favore di aziende agricole e interventi diretti al ricovero, alla cura ed all'alimentazione del bestiame ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera *a*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l'anno 1985.

Sul precitato capitolo 7522 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 50 milioni per l'anno 1985.

Per il finanziamento, ai sensi del precedente art. 4, primo comma, degli interventi previsti dall'art. 1, secondo comma, lettere *b*) e *d*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 2.450 milioni per l'anno 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il capitolo 7516 con la denominazione: «Concessione di contributi in conto capitale a favore delle aziende agricole, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettere *b*) e *d*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.450 milioni per l'anno 1985.

Sul precitato capitolo 7516 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.700 milioni.

Per il finanziamento, ai sensi del precedente art. 4, secondo comma, degli interventi previsti dall'art. 1, terzo comma, lettera *a*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il capitolo 7517 con la denominazione: «FFinFaFnziamenti per il ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui ai sensi dell'art. 1, terzo comma, lettera *a*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni (Fondi regionali)» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l'anno 1985.

Sul precitato capitolo 7517 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni.

Per il finanziamento, ai sensi del precedente art. 4, secondo comma, degli interventi previsti dall'art. 1, terzo comma, lettera *b*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il capitolo 7518 con la denominazione: «Finanziamenti per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche ai sensi dell'art. 1, terzo comma, lettera *b*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni (Fondi regionali)» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l'anno 1985.

Sul precitato capitolo 7518 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 25 milioni.

Per le finalità previste dal precedente art. 7, è autorizzato, nell'anno finanziario 1985, un limite di impegno di lire 30 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 30 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1989.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il capitolo 7519 con la denominazione: «Concorso negli interessi sui prestiti agrari di esercizio ad ammortamento quinquennale concessi da istituti esercenti il credito agrario alle associazioni dei produttori riconosciute ed alle cooperative agricole e loro consorzi che gestiscono impianti per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli che abbiano subito una riduzione di conferimenti non inferiore al 35 % a causa di avversità atmosferiche e/o calamità naturali» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 90 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987.

Sul precitato capitolo 7519 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 15 milioni.

Per le finalità previste dal precedente art. 9, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il capitolo 7520 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a favore delle associazioni dei produttori riconosciute e delle cooperative agricole e loro consorzi che gestiscono impianti per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, nonché delle cooperative di servizi il cui corpo sociale sia costituito prevalentemente da coltivatori diretti» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l'anno 1985.

Sul precitato capitolo 7520 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 25 milioni.

Per le finalità previste dal precedente art. 10, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il capitolo 7521 con la denominazione: «Finanziamenti per il ripristino di strade vicinali danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale secondo le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l'anno 1985.

Sul precitato capitolo 7521 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni.

All'onere complessivo di lire 4.080 milioni (3.360 milioni per l'anno 1985 e lire 360 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987) si fa fronte come segue:

per quanto concerne l'anno 1985 si provvede:

a) per lire 2.800 milioni, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985;

b) per lire 300 milioni, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7250 del precitato stato di previsione;

c) per le restanti lire 260 milioni, mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, della quota, di pari importo, dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1984 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1984, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1991 del 26 aprile 1985;

per quanto concerne gli anni 1986 e 1987 si provvede mediante storno, di pari importi, dal capitolo 1954 «Fondo di riserva per le spese impreviste» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni successivi al 1987 dei limiti previsti dai precedenti commi faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

All'onere complessivo di lire 2.180 milioni, in termini di cassa, si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1985.

Art. 19.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 agosto 1985

BIASUTTI

(4932)

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1985, n. 46.
Interpretazione autentica in materia di edilizia abitativa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Friuli-Venezia Giulia n.* 89 *del* 30 *agosto* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In via di interpretazione autentica degli articoli 83 e 95 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, l'ipoteca, di importo pari all'anticipazione concessa, può essere iscritta in favore della Regione, o successivamente postergata al 2° grado, a prescindere da qualsiasi preventiva valutazione di capienza del valore dell'immobile offerto in garanzia.

All'art. 120 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è aggiunto il seguente comma: «Il riparto dell'ipoteca iscritta in favore della Regione, ai sensi dei precedenti articoli 83 e 95, tra i singoli alloggi e relative pertinenze, ha luogo con atto volontario unilaterale, prima della liquidazione finale delle anticipazioni concesse».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 29 agosto 1985

BIASUTTI

(5005)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1985, n. 50.
Rifinanziamento delle leggi regionali 16 giugno 1978, numeri 23, 24 e 25, concernenti l'adesione della Regione ai consorzi garanzia fidi tra gli artigiani, gli industriali e i commercianti della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Valle d'Aosta n.* 15 *del* 2 *agosto* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'esercizio finanziario 1985, un ulteriore contributo per l'abbattimento del tasso di interesse fissato fra gli istituti di credito ed i consorzi sotto elencati, fino ad un ammontare massimo di spesa di L. 700.000.000, così ripartito:

1) lire 250 milioni al Consorzio garanzia fidi fra gli artigiani della Valle d'Aosta, di cui alla legge regionale 16 giugno 1978, n. 23;

2) lire 250 milioni al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta, di cui alla legge regionale 16 giugno 1978, n. 24;

3) lire 200 milioni al Consorzio garanzia fidi fra i commercianti della Valle d'Aosta, di cui alla legge regionale 16 giugno 1978, n. 25.

Art. 2.

Le somme eventualmente non utilizzate dai predetti consorzi saranno riutilizzate negli anni successivi, per lo stesso fine indicato al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 700 milioni per l'anno 1985 a carico della Regione per l'applicazione della presente legge, graverà sui capitoli 36600, 35750, 36900 dalla parte spesa del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 «Fondo globale per il finanziamento di spesa per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento (allegato n. 8 settore II - sviluppo economico)» del bilancio per l'esercizio in corso.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 18 luglio 1985

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1985, n. **51.**

Rifinanziamento per l'anno 1985 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 6, concernente interventi diretti a favorire lo sviluppo delle cooperative di produzione e lavoro, di trasporto, miste e loro consorzi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Valle d'Aosta n.* 15 *del* 2 *agosto* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata per l'anno 1985 la ulteriore spesa di lire 300 milioni per gli interventi previsti dall'art. 3 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 6, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 54.

Art. 2.

L'onere di lire 300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 35720 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1985.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del cap. 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spesa per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento - allegato n. 8 - settore II - sviluppo economico) » del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985.

Art. 3.

Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 18 luglio 1985

ROLLANDIN

REGOLAMENTO REGIONALE 18 luglio 1985, n. **3.**

Modifica al regolamento regionale 22 aprile 1985, n. 1, concernente: « Norme generali per la concessione di finanziamenti a interesse agevolato a favore di privati nel settore dell'edilizia residenziale ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della regione Valle d'Aosta n.* 15 *del* 2 *agosto* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente norma regolamentare:

Articolo unico

Il n. 5 della lettera *b*) del primo comma dell'art. 21 del regolamento regionale 22 aprile 1985, n. 1, è sostituito, con efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, dal seguente:

« 5) certificato di atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante le condizioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) dell'art. 12 ».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Aosta, addì 18 luglio 1985

ROLLANDIN

(4781)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - **S.**

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleccapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C A.
Via G. Ferraris 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221